Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 138 del 15 giugno 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 giugno 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 120

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazioni n. 91/2011 e nn. 19, 21, 31, 35, 38, 40, 50 e 53 del 2012.





SOMMARIO

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 dicembre 2011.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. Riparto risorse ex art. 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (Deliberazione n. 91/2011). (12A06704) . . . . . *Pag.* 1

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Accessibilità Valtellina: s.s. n. 38 1° lotto – Variante di Morbegno, 2° stralcio (dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano). Approvazione progetto definitivo (CUP 32C0500028001). (Deliberazione n. 21/2012). (12A06706). . . . . *Pag.* 6

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Eventi alluvionali del 25 ottobre 2011 nella regione Liguria (Cinque Terre): assegnazione di 5 milioni di euro ai comuni di Vernazza e di Monterosso. (Deliberazione n. 31/2012). (12A06707). . . . . *Pag.* 22

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati con le "risorse liberate" nell'ambito dei programmi comunitari (ob. 1) e individuazione degli obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse. (Deliberazione n. 35/2012). (12A06708). . . . . *Pag.* 24

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Fondo per lo sviluppo e la coesione. Assegnazione di risorse a favore di interventi prioritari nel settore dei beni e delle attività culturali - sedi museali di rilievo nazionale. (Deliberazione n. 38/2012). (12A06709) . . . . . *Pag.* 26



DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Fondo per lo sviluppo e la coesione. Applicazione dei disimpegni automatici ed individuazione delle risorse regionali disponibili per nuovi impieghi. Periodo di programmazione 2000-2006. (Deliberazione n. 40/2012). (12A06710) . . . . *Pag.* 28

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Fondo sanitario nazionale 2010. Ripartizione tra le regioni delle somme vincolate destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. (Deliberazione n. 50/2012). (12A06711) . . . . *Pag.* 33

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Fondo sanitario nazionale 2004. Assegnazione alla Regione Emilia-Romagna dell'importo di 1.700.000 euro accantonato con la delibera CIPE n. 48/2005 (quota vincolata per gli obiettivi strategici del Piano sanitario nazionale. (Deliberazione n. 53/2012). (12A06712) . *Pag.* 35

DELIBERAZIONE 25 marzo 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Itinerario Palermo-Agrigento (s.s. 121 – s.s. 189). Ammodernamento della tratta Palermo-Lercara Friddi. Lotto funzionale dal km 14,4 compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 svincolo Manganaro incluso. Approvazione progetto definitivo (CUP F12C03000010001). (Deliberazione n. 19/2012). (12A06705) . . . . *Pag.* 36



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 dicembre 2011.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. Riparto risorse ex art. 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (Deliberazione n. 91/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista legge 29 dicembre 1969, n. 1042, che all'art. 2 prevede l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, appositamente integrata, ai fini dell'approvazione dei progetti di massima e dei progetti esecutivi di costruzione di ferrovie metropolitane;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, concernente "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa", e in particolare l'art. 9 che prevede contributi per la realizzazione degli interventi di trasporto rapido e sulle ferrovie concesse;

Viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali, tra l'altro, è stata rifinanziata la citata legge n. 211/1992 ed è stato previsto un apporto finanziario statale nel limite rispettivamente del 60 per cento del costo delle opere per i sistemi di trasporto rapido (metropolitane, filobus, impianti a fune, ecc.) e sulle ferrovie concesse e del 100 per cento per gli interventi sulle ferrovie in gestione governativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante "devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537", e visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Visto l'art. 4 del decreto legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito nella legge 30 maggio 1995, n. 204, con il quale, presso l'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, è stata istituita la Commissione di alta vigilanza (C.A.V.), con il compito di supportare il titolare di quel Dicastero nell'attività di coordinamento degli interventi di cui alla citata legge n. 211/1992 e, in particolare, nelle attività di predisposizione delle graduatorie per il riparto dei fondi assegnati alla stessa legge;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che all'art. 1, commi 304 e 305, ha istituito il "Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale", con una dotazione di complessivi 353 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2010, di cui il 50 per cento per gli interventi di cui al citato art. 9 della legge n. 211/1992 (trasporto rapido di massa);

Visto in particolare il citato comma 304 che prevede che a valere sulle predette risorse per la legge 211/1992, il 20 per cento sia destinato al completamento delle opere in corso di realizzazione e l'80 per cento al finanziamento dei nuovi interventi, questi ultimi subordinatamente all'esistenza di parcheggi d'interscambio ovvero alla loro realizzazione, finanziabile con le risorse di cui al Fondo in questione;

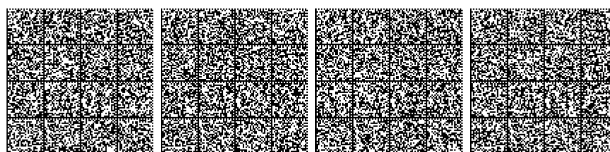
Visto il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, concernente "disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie", convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che, nel prevedere all'art. 5 riduzioni di autorizzazioni di spesa, nell'allegato ha azzerato la dotazione del suddetto Fondo;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, concernente "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 63, commi 12 e 13, ha ripristinato le risorse ridotte con il citato decreto legge n. 93/2008;

Visto il decreto 16 febbraio 2009, n. 99 (*G.U.* n. 126/2009), con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dettato i "criteri per la presentazione e selezione dei progetti per interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa finalizzati alla promozione e al sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale", stabilendo:

- i beneficiari delle risorse,
- il termine di presentazione delle istanze di finanziamento,
- le tipologie di sistemi finanziabili, subordinatamente all'esistenza o alla realizzazione di parcheggi d'interscambio,
- che le citate istanze sarebbero state sottoposte all'esame della richiamata C.A.V. e da questa valutate in base agli specifici criteri riportati nello stesso decreto e prevedendo che la graduatoria di merito così elaborata sarebbe stata sottoposta a questo Comitato per l'approvazione del conseguente piano di riparto delle risorse,
- la documentazione da cui le suddette istanze dovevano essere corredate,
- che le graduatorie per l'ammissibilità ai finanziamenti "restano valide per eventuali successivi rifinanziamenti, qualora gli interventi proposti mantengano la loro validità in termini trasportistici, economici e temporali",
- che il mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento esposti nelle istanze "potrà comportare", previa valutazione della citata C.A.V., "la revoca dei finanziamenti e la successiva assegnazione ad altri soggetti ammessi in graduatoria";

Visto il decreto 11 maggio 2009 (*G.U.* n. 126/2009), con il quale il suddetto Ministero ha integrato la documentazione istruttoria da produrre a corredo delle istanze sopra citate;



Vista la delibera 28 giugno 2007, n. 47 (*G.U.* n. 72/2008), con la quale questo Comitato ha raccomandato tra l'altro all'allora Ministero dei trasporti di provvedere, in prosieguo, alla fissazione dei termini entro cui le opere finanziate avrebbero dovuto essere completate, termini da considerare vincolanti ai fini del mantenimento delle risorse attribuite, fatti salvi i casi di forza maggiore;

Vista la delibera 31 luglio 2009, n. 53 (*G.U.* S.O. n. 14/2010), con la quale questo Comitato, nell'approvare il piano di riparto delle risorse stanziate dal citato art. 63 limitatamente al completamento d'interventi in corso di realizzazione (per 33,1 milioni di euro), ha preso atto dell'intendimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di destinare al finanziamento dei nuovi interventi la quota residua di risorse non assegnate ai predetti completamenti, pari a 2,2 milioni di euro;

Vista la nota 29 ottobre 2010, n. 44240, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato dell'approvazione del piano di riparto relativo ai nuovi interventi, sulla base della graduatoria di merito definita dalla C.A.V. nella seduta del 14 giugno 2010;

Vista la nota 1° marzo 2011, n. 1602, con la quale il suddetto Ministero ha fornito precisazioni in merito alla procedura di cui al citato piano di riparto;

Vista la nota 5 dicembre 2011, n. 8526, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che le risorse disponibili per il citato riparto, impegnate sul capitolo 7254 del proprio stato di previsione, ammontano a complessivi 144,8 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010;

Vista la nota 6 dicembre 2011, n. 123668, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'argomento;

Considerato che, secondo le previsioni del richiamato decreto ministeriale n. 99/2009, l'entità delle risorse disponibili ha indotto a richiedere l'individuazione d'interventi il cui costo non supera i 100 milioni di euro, ovvero l'individuazione di un lotto funzionale prioritario d'importo non superiore al predetto limite nel caso d'interventi di costo superiore;

Considerato che il Ministero istruttore ha ritenuto di valutare le richieste ricevute attribuendo punteggi a seconda del grado di rispondenza degli interventi ai criteri di valutazione di cui all'art. 7 del citato decreto n. 99/2009, criteri che discendono da quelli adottati per il riparto delle risorse di cui alle citate leggi n. 488/1999 e n. 388/2000;

Considerato che anche per le nuove opere l'entità massima del contributo erogabile è stata individuata nella quota del 60 per cento del costo delle opere stesse, già prevista dalla richiamata legge n. 211/1992, e che le istanze di finanziamento dovevano essere corredate da idonea documentazione atta ad attestare sia l'impegno al cofinanziamento sia la copertura delle spese di esercizio secondo quanto previsto nel piano economico-finanziario allegato alle istanze stesse;

Considerato che, alla luce dell'esiguità delle risorse disponibili, nonché della necessità d'individuare un livello di documentazione tale da garantire l'efficacia complessiva degli interventi proposti, la citata C.A.V. ha stabilito in 15 il punteggio minimo per l'ammissibilità degli interventi a finanziamento;

Considerato che, a fronte delle 50 istanze pervenute, la C.A.V. ha escluso 24 istanze, di cui 12 non esaminabili per motivazioni di carattere formale e 12 non ammesse a valutazione perché non rispondenti ai requisiti di cui all'art. 7 del richiamato decreto ministeriale n. 99/2009;

Considerato che, delle rimanenti 26 istanze valutate dall'Amministrazione, 17 sono risultate con punteggio pari o superiore a 15 e sono quindi state inserite nella graduatoria finale;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che, come previsto dal richiamato decreto ministeriale n. 99/2009, il mancato rispetto dei tempi di attuazione degli interventi finanziati potrà comportare, previa valutazione della citata C.A.V., la revoca dei relativi finanziamenti e la successiva assegnazione ai successivi interventi inseriti in graduatoria;

che gli interventi "provvisoriamente definanziati" sarebbero collocati in graduatoria nella posizione immediatamente successiva a quelli ammessi a finanziamento con le risorse liberate dal definanziamento;

che, per consentire lo "scorrimento" della graduatoria, il Ministero istruttore propone di indicare in 2 anni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* il temine massimo per l'affidamento dei lavori, pur continuando a definire in maniera puntuale la tempistica di attuazione delle opere secondo quanto previsto dalle norme in vigore e dalla richiamata delibera di questo Comitato n. 47/2007;

che il predetto Ministero intende vincolare le risorse disponibili all'intera graduatoria e non al singolo intervento, dando comunicazione a questo Comitato delle eventuali sostituzioni degli interventi finanziati;

che gli interventi ammessi a finanziamento sono stati inseriti al lordo o al netto dell'IVA in base alle dichiarazioni sulla recuperabilità dell'imposta presentate dai soggetti richiedenti e che in caso di mancata dichiarazione l'imposta è stata decurtata d'ufficio, salva l'esatta quantificazione dell'imposta stessa che la suddetta Amministrazione dovrà richiedere ai predetti soggetti;

che la relazione illustra gli interventi per i quali sono state presentate le istanze di finanziamento e il punteggio attribuito ad ogni intervento in base ai criteri di valutazione sopra richiamati;

che per i seguenti interventi, il Ministero istruttore ha rappresentato, in particolare, quanto segue:

- per la metrotranvia di Bologna, l'entità del finanziamento sarà definita solo dopo gli accertamenti sul costo del deposito officina;

- per la linea 2 della metropolitana di Milano, rispetto a un intervento complessivo del costo di oltre 150 milioni di euro, il Ministero istruttore ha proposto il finanziamento del primo di 2 lotti, ritenuto prioritario e inclusivo della fornitura di rotabili e della realizzazione di interventi di ammodernamento, e di una parte del secondo lotto dell'opera, per complessivi 46 milioni di euro. La denominazione dell'intervento è stata modificata in "potenziamento e ammodernamento della linea 2 della metropolitana di Milano – I lotto funzionale e II lotto funzionale, relativamente ai soli impianti di alimentazione elettrica e impianti di trazione elettrica";



- per il sistema metropolitano Cosenza-Rende-UNICAL, le analisi a sostegno della richiesta di contributo comunitario e del cofinanziamento statale sono state sviluppate al netto dell'IVA, nonostante il soggetto attuatore ne abbia dichiarato la non recuperabilità; conseguentemente, il finanziamento statale espressamente richiesto (30 milioni di euro) e il cofinanziamento dichiarato (110,5 milioni di euro) non consentono la copertura del costo dell'intervento (160 milioni di euro, comprensivo dell'IVA non recuperabile). Ministero proponente ha pertanto rilevato la necessità che il soggetto attuatore verifichi la disponibilità di ulteriori risorse per l'integrale finanziamento dell'opera;

- per la linea tranviaria 3 di Firenze, considerato che il costo risulta significativamente superiore rispetto a sistemi di trasporto analoghi, l'entità effettiva del finanziamento potrà essere definita dal citato Ministero solo in sede di esame del progetto definitivo, all'atto della valutazione della congruità del costo dell'intervento;

- per la linea tranviaria di Prato, tenuto conto che il costo non comprende la fornitura del materiale rotabile, l'effettiva assegnazione del contributo dovrà essere subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria del Comune all'integrale copertura del costo del materiale rotabile nella misura prevista dal programma d'esercizio inserito nel progetto, sì da raggiungere gli standard di servizio previsti per l'opera;

- per la tratta metropolitana Nesima-Misterbianco, lotto funzionale prioritario tratta Nesima-Misterbianco Z.I., il Ministero istruttore ha espunto dall'intervento il 1° lotto del deposito di Paternò, in quanto collocato su tratta diversa, al momento solo in programmazione, e non considerato nell'ambito della documentazione presentata;

Delibera:

1. Approvazione programma d'interventi

1.1 Ai fini della realizzazione dei nuovi interventi di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è approvato il programma d'interventi riportato in allegato, che forma parte integrante della presente delibera. Il programma è finanziato nel limite delle risorse attualmente disponibili di cui all'articolo n. 63, commi 12 e 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pari a 144,8 milioni di euro, fermo restando che l'erogazione dei contributi è comunque subordinata alla verifica dell'integrale copertura del costo delle opere, comprensivo dell'eventuale IVA non recuperabile.

L'erogazione dei contributi è altresì subordinata alla verifica, da parte della Amministrazione vigilante, della congruità economica dei progetti definitivi degli interventi, nonché alla conferma dei cofinanziamenti già dichiarati, eventualmente integrati da ulteriori cofinanziamenti.

In caso di disponibilità residue inferiori alla percentuale di finanziamento a carico dello Stato, il Ministero istruttore verificherà la disponibilità del soggetto aggiudicatore dell'intervento a coprire con proprie risorse il fabbisogno residuo ovvero a individuare un lotto funzionale dell'opera cui assegnare le risorse statali disponibili nei limiti del 60 per cento del costo del lotto e che – in caso di impraticabilità della predetta procedura – le risorse potranno essere destinate al successivo intervento presente in graduatoria.

1.2 I contributi previsti nel programma in questione rappresentano la quota massima di partecipazione statale ai costi delle opere indicate nel programma stesso. Gli importi definitivi dei predetti contributi saranno quantificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro la citata quota massima e nei limiti della consueta percentuale di contribuzione del 60 per cento, sulla base del costo degli interventi definitivamente accertato dal Ministero stesso e comunque nel limite indicato dal precedente punto 1.1.

Il predetto Ministero provvederà a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica entro 30 giorni dall'adozione del relativo provvedimento, specificando, altresì, la quota di finanziamento effettivamente riconosciuta agli interventi in questione e l'anno d'imputazione delle risorse.

1.3 Il finanziamento degli interventi collocati nel programma di cui al predetto punto 1 avverrà secondo la procedura prevista dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come esposta nella precedente presa d'atto. Per le risorse relative all'anno 2009, in regime di perenzione amministrativa a partire dal 1° gennaio 2012, l'erogazione sarà subordinata alla definizione della procedura di reiscrizione in bilancio, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le disponibilità dell'apposito fondo di riserva, sulla base di specifica richiesta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1.4 Per gli interventi il cui costo di realizzazione include oneri relativi al materiale rotabile, i soggetti aggiudicatori dovranno assicurare che il predetto materiale, parzialmente finanziato a carico di fondi pubblici, resti di proprietà pubblica, salvo che il servizio venga poi posto a gara.

2. Clausole finali

2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilerà sull'attuazione della presente delibera, in particolare sollecitando i soggetti interessati ad adottare tutte le misure per una tempestiva realizzazione delle opere in questione.

2.2. Restano ferme le direttive formulate in precedenza e non esplicitamente modificate con la presente delibera.

Roma, 6 dicembre 2011

Il Presidente: Monti

Il Segretario: Barca

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 62



ALLEGATO

Piano di riparto delle risorse stanziate dall'art. 63, commi 12 e 13, del Decreto legge n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008

Ente richiedente	Intervento	Costo lotto funzionale	Importo ammissibile a finanziamento	Finanziam.to erogabile	% finanz. to
Provincia di Milano	Riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto funz. Milano Comasina-deposito Varedo	98.224.972,0	98.224.972,0	58.934.983,2	60,00
Comune di Bologna	Metrotranvia di Bologna: opere di completamento lotto "stazione FS-P.zza Maggiore	98.630.000,0	98.630.000,0	53.790.000,0	54,54
Comune di Potenza	Servizio ferroviario metropolitano nell'hinterland potentino	18.315.486,0	18.315.486,0	10.989.291,6	60,00
Comune di Milano	Potenziamento e ammodernamento linea 2 della metropolitana di Milano	76.605.318,0	76.605.318,0	45.963.190,80	60,00
Comune di Torino	Metropolitana leggera automatica linea 2, tratta Rebaudengo-Giulio Cesare	111.000.000,0	100.000.000,0	60.000.000,0	60,00
Comune di Cosenza	Sistema metropolitano Cosenza-Rende-UNICAL	160.000.000,0	160.000.000,0	30.000.000,0	18,75
Comune di Firenze	Linea tranviaria 3, 2° stralcio, 1° lotto funz. "Le cure" da P.zza Libertà a Piscina	106.500.000,0	100.000.000,0	60.000.000,0	60,00
Comune di Rimini	Trasporto rapido costiero, 2° stralcio funz. Rimini FS-Rimini Fiera	49.571.200,0	49.571.200,0	29.742.720,0	60,00
Comune di Prato	Linea tranviaria Stazione c.le-Questura est	49.950.000,0	49.950.000,0	29.970.000,0	60,00
Comune di Catania	Tratta metropolitana Nesima-Misterbianco, lotto funz. prioritario tratta Nesima-	86.500.000,0	86.500.000,0	51.900.000,0	60,00



Ente richiedente	**Intervento**	**Costo lotto funzionale**	**Importo ammissibile a finanziamento**	**Finanziam.to erogabile**	**% finanz. to**
	Misterbianco Z.I.				
Comune di Bari	Prolungamento collegamento metropolitano da stazione “Cecilia” a stazione “delle Regioni” della tratta ferroviaria Bari Lamasinata-quartiere S.Paolo (2° lotto)	32.704.708,0	29.690.315,19	17.814.189,0	60,00
Comune di Bergamo	Linea tranviaria 2, 1° lotto funz. Bergamo S. Fermo-Petosino	92.100.000,0	81.974.783,74	49.184.870,24	60,00
Comune di Genova	Metropolitana di Genova, completamento stazione Corvetto	45.000.000,0	45.000.000,0	27.000.000,0	60,00
Comune di Genova	Impianto di risalita parcheggio interscambio Aeroporto-Erzelli	43.500.000,0	43.500.000,0	26.100.000,0	60,00
Comune di Avellino	Sistema di trasporto ecocompatibile ad alimentazione elettrica, lotto 2 “Avellino-Atripalda” e lotto 3 “Avellino-Mercogliano” oltre ad annesso parcheggio d’interscambio	44.048.340,0	44.048.340,0	26.429.004,0	60,00
Comune di Bergamo	Linea tranviaria 2, 1° lotto funz. Redona-Porta Nuova	80.941.000,0	72.383.278,69	43.429.967,21	60,00
Comune di Perugia	Sistema pedonale integrato di raccordo parcheggio S.Antonio-P.zza Scotti (percorso meccanizzato)	3.000.000,0	3.000.000,0	1.800.000,0	60,00
	TOTALI	**1.212.455.706**	**1.157.393.693,62**	**623.048.216,05**	

12A06704



DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Accessibilità Valtellina: s.s. n. 38 1° lotto – Variante di Morbegno, 2° stralcio (dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano). Approvazione progetto definitivo (CUP 32C0500028001). (Deliberazione n. 21/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative emanate da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione", alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'"Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e visto in particolare l'art. 2, comma 257, che – tra l'altro – per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001, e s.m.i., ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., che all'art. 32, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico", con una dotazione di 930 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", che all'art. 41, comma 4, come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che le delibere assunte da questo Comitato relativamente ai progetti e ai programmi d'intervento pubblico siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui le delibere stesse vengono assunte;

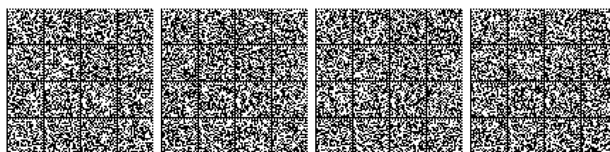
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include nell'ambito del "Corridoio Plurimodale Padano", tra i "Sistemi stradali ed autostradali", l'intervento "Accessibilità Valtellina";

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*G.U.* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;



Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 151 (*G.U.* n. 196/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo "Accessibilità Valtellina: S.S. n. 38 1° lotto – variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes (compreso) allo svincolo del Tartano (compreso)";

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il primo Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005), conferma all'allegato 1 nell'ambito del "Corridoio Plurimodale Padano", tra i "Sistemi stradali ed autostradali", l'intervento "Accessibilità Valtellina", comprensivo anche del lotto 1 variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes (compreso) allo svincolo del Tartano (compreso);

Vista la delibera 31 gennaio 2008, n. 14 (*G.U.* n. 217/2008), con la quale questo Comitato, ha disposto, ai sensi dell'art. 167, comma 6, del Codice dei Contratti, la variante al progetto definitivo "Accessibilità Valtellina: S.S. n. 38 1° lotto – variante di Morbegno, 2° stralcio, dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano", assegnando contestualmente in via programmatica, un contributo quindicennale di 5,6 milioni di euro a valere sul contributo pluriennale autorizzato dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 e decorrente dal 2010, suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 60 milioni di euro;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (GU n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica (DFP) per gli anni 2011-2013, che include, nella tabella 1 "Programma infrastrutture strategiche aggiornamento 2010", nell'ambito del "Corridoio Plurimodale Padano", l'intervento "Accessibilità Valtellina", comprensivo anche del lotto 1 variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes (compreso) allo svincolo del Tartano (compreso);

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 5 marzo 2012, n. 9071, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato della proposta di approvazione del progetto definitivo dell'intervento "Accessibilità Valtellina: S.S. n. 38 1° lotto – variante di Morbegno, 2° stralcio - dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano" e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 8 marzo 2012, n. 9761, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico 24 febbraio 2012, n. 56/2012, con il quale ai sensi dell'articolo n. 32, comma 7, del citato decreto legge n. 98/2011 sono confermati i finanziamenti assegnati all'opera in esame con la citata delibera n. 14/2008;

Vista la nota 22 marzo 2012, n. 11515, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso documentazione istruttoria integrativa, in esito alla riunione preparatoria dell'odierna seduta di questo Comitato;

Valutato quanto segnalato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato con nota n. 24172 del 21 marzo 2012, in ordine al criterio prudenziale nell'utilizzo delle residue disponibilità del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico e ritenuto comunque opportuno procedere alla copertura finanziaria del 1° lotto dell'opera con il finanziamento dello stralcio in approvazione;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota 22 marzo 2012, n. 1229, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:

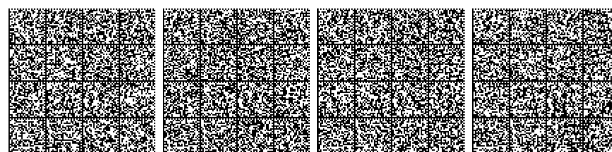
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto definitivo dell'intervento "Accessibilità Valtellina: S.S. n. 38, 1° lotto – variante di Morbegno", tra lo svincolo di Fuentes e lo svincolo del Tartano" approvato da questo Comitato con la citata delibera n. 151/2005, prevedeva per tutto lo sviluppo del collegamento viario la realizzazione di due carreggiate distinte monodirezionali a due corsie (categoria B - DM 05.11.2001);

che l'intervento ora in esame riguarda il 2° stralcio del citato 1° lotto, dallo svincolo di Cosio fino allo svincolo del Tartano, e rappresenta il naturale proseguimento del 1° stralcio, dal trivio di Fuentes allo svincolo di Cosio;

che a seguito della variante disposta da questo Comitato con la citata delibera n. 14/2008, si è determinata una riduzione della piattaforma stradale che, dopo un breve tratto di transizione in prossimità dello svincolo di Cosio, passa da una sezione di categoria B (a quattro corsie) ad una sezione di categoria C1 (a due corsie), che caratterizza le strade extraurbane secondarie, composta da due corsie, una per ogni senso di marcia, da 3,75 m, e da due banchine di 1,50 m (DM 5.11.2001);

che il tracciato del 2° stralcio in esame inizia in prossimità dello svincolo di Cosio e termina in corrispondenza della intersezione con la S.S. n. 38 attuale, per una lunghezza totale di circa km 9,6. Il tracciato si sviluppa in sinistra orografica dell'Adda. Superata la confluenza tra l'Adda e il torrente Bitto, il percorso prosegue in sotterraneo affrontando dapprima la galleria "Selva Piana" e successivamente, dopo avere superato una stretta gola con il viadotto "Tovate", continua con la galleria "Paniga". Al termine, segue il viadotto sul fiume Adda e un successivo tratto di rilevato in corrispondenza dello svincolo finale del Tartano;



che la geometria dell'asse, sia dal punto di vista planimetrico che altimetrico, tranne che per la tratta dalla progressiva 15+000 alla progressiva 17+500, si imposta su una delle piattaforme di categoria B previste nel precedente progetto approvato con la citata delibera n. 151/2005;

che con nota prot. n. 25418 del 19 febbraio 2009, il soggetto aggiudicatore (ANAS) ha inviato alle amministrazioni competenti il progetto definitivo dell'intervento come sopra descritto;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato la Conferenza dei servizi, che si è aperta il giorno 12 maggio 2009 e si è chiusa il 25 giugno dello stesso anno;

che la Regione Lombardia, con delibera di Giunta Regionale n. VIII/09404 del 6 maggio 2009, ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo in esame;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso con nota n. 4867 del 23 dicembre 2009, il parere positivo n. 401 della Commissione VIA del 17 dicembre 2009 sul progetto definitivo condizionato all'ottemperanza di alcune prescrizioni;

che il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso, con nota n. 2957 del 22 gennaio 2010, il parere favorevole con alcune prescrizioni;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, è confermato nell'ANAS S.p.A.;

che la modalità prevista di realizzazione è l'appalto integrato;

sotto l'aspetto finanziario:

che l'ANAS, con determinazione n. 128 del 20 febbraio 2011, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quadro economico del progetto definitivo del 2° stralcio in esame che prevede un costo di 280,1 milioni di euro, al netto di IVA, di cui 226,2 milioni di euro per "lavori", 24,2 milioni di euro per "somme a disposizione e 29,7 milioni di euro per oneri d'investimento;

che tale costo riflette l'aggiornamento del prezzario alla data di redazione del progetto definitivo, tenendo conto dell'aggiornamento dei parametri ANAS in materia di sicurezza, progettazione esecutiva, espropri, interferenze, imprevisti ed oneri di investimento, nonché dell'adeguamento alle circolari della stessa ANAS sulle gallerie (previsione di una galleria di emergenza separata dalla galleria principale e aspetti impiantistici);

che lo schema sintetico del piano economico-finanziario predisposto dal Soggetto aggiudicatore evidenzia l'assenza di ritorno economico derivante dalla gestione, in quanto trattasi di strada statale non a pedaggio;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei formali impegni assunti dagli enti territoriali, riporta le seguenti disponibilità finanziarie:

(milioni di euro)

Regione Lombardia		63
Provincia di Sondrio		37
Organismi ed enti territoriali		45
Camera di Commercio di Sondrio	*5*	
Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano	*40*	
Fondi disponibili da ribassi d'asta 1° stralcio		25
Totale		**170**

che per completare la copertura finanziaria dell'opera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone:

- l'assegnazione, in via definitiva, del contributo quindicennale di 5,6 milioni di euro, a valere sull' art. 2, comma 257, della L.244/2007, decorrente dal 2010 e in grado di sviluppare all'atto dell'assegnazione un volume di investimenti pari a 60 milioni di euro;

- l'assegnazione di 50,1 milioni di euro, a valere sull'art. 32 comma 1 del decreto legge n. 98/2011;

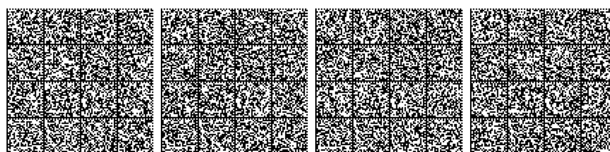
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone inoltre di autorizzare il soggetto aggiudicatore a reintegrare alcune voci delle "somme a disposizione" e gli "oneri di investimento", utilizzando le economie provenienti dai ribassi d'asta, a seguito di aggiudicazione della gara, stimati per un importo complessivo di 13,599 milioni di euro;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone di dare disposizione ad ANAS S.p.A. di richiedere l'erogazione del contributo di cui alla delibera n. 14/2008 in forma mista, con erogazione diretta delle annualità dal 2010 al 2013 e attualizzazione mediante mutuo per le annualità successive al 2013;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo

1.1 Ai sensi della procedura di cui all'art. 165, comma 5, e 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato con le prescrizioni e



le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.4, anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo "Accessibilità Valtellina: S.S. n. 38 1° lotto – variante di Morbegno", 2° stralcio, dallo svincolo di Cosio (progressiva km 8+945) allo svincolo del Tartano (progressiva km 18+601).

1.2 La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato al precedente punto 1.1.

1.3 L'importo di 280.122.210,84 euro, al netto di IVA, come esposto alla precedente «presa d'atto», costituisce il «limite di spesa» dell'intervento di cui al precedente punto 1.1.

1.4 Le prescrizioni cui è subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nella prima parte dell'allegato 1 alla presente delibera, che forma parte integrante della delibera stessa, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato 1.

1.5 La documentazione relativa alla risoluzione delle interferenze è contenuta negli elaborati progettuali dalla tavola "T00ES00ESPPC01A" alla tavola "T00ES00ESPPC022A", mentre la documentazione relativa agli espropri è contenuta nell'elaborato progettuale denominato "T00ES00ESPRE01A Relazione" e nell'elenco ditte, dalla tavola "T00ES00ESPSC01A" alla tavola "T00ES00ESPSC010A".

2. Concessione contributo

2.1 Per la realizzazione dell'intervento "Accessibilità Valtellina: S.S. n. 38 1° lotto – variante di Morbegno 2° stralcio, dallo svincolo di Cosio (progressiva km 8+945) allo svincolo del Tartano (progressiva km 18+601)" è assegnato all'ANAS:

in via definitiva, il contributo quindicennale di euro 5.601.818, a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 e decorrente dal 2010, già oggetto di assegnazione programmatica con delibera n. 14/2008 e suscettibile di sviluppare, all'atto dell'assegnazione, un volume di investimenti di 60 milioni di euro. I contributi pluriennali assegnati definitivamente con la presente delibera, potranno essere utilizzati in forma mista, con erogazione diretta per i contributi decorrenti dal 2010 al 2013 e attualizzazione tramite stipula di contratto di mutuo per i contributi residui, decorrenti dal 2014;

l'importo di 50,122 milioni di euro, a valere sull'art. 32 comma 1 del citato decreto-legge n. 98/2011, secondo la seguente articolazione temporale: 18 milioni di euro per il 2012, 3 milioni di euro per il 2013, 20 milioni di euro per il 2014, 4,122 milioni di euro per il 2015 e 5 milioni di euro per il 2016.

3. Ulteriori disposizioni

3.1 Il soggetto aggiudicatore è autorizzato a utilizzare le future economie conseguite in fase di gara, previa comunicazione a questo Comitato del relativo ammontare, fino a un importo massimo di 13,599 milioni di euro, per integrare le voci "imprevisti", "spese tecniche per attività di collaudo" e "spese per commissioni giudicatrici" delle "somme a disposizione" (4,132 milioni di euro), e la voce "oneri di investimento" (9,467 milioni di euro), di cui al quadro economico del progetto definitivo approvato al precedente punto 1.1.

3.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dall'aggiudicazione definitiva, il quadro economico dello stralcio in questione quale risultante in relazione agli esiti della gara.

4. Disposizioni finali

4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato con la presente delibera.

4.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1. Il citato Ministero procederà, a sua volta, a darne comunicazione alla Presidenza del Consiglio di Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Resta fermo che la Commissione VIA procederà a effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006.

4.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.4 L'utilizzo di eventuali incrementi del capitale mutuato a valere sui citati contributi, dovrà essere preventivamente autorizzato da questo Comitato.

4.5 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera dovrà contenere una clausola che ponga a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo previsti dalla vigente normativa, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.

4.6 Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: Monti

Il Segretario: Barca

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 328



ALLEGATO *1*

Prescrizioni - parte prima

Raccomandazioni - seconda parte

Prescrizioni – parte prima

1. Dovranno essere recepite le prescrizioni e le raccomandazioni già date dal CIPE con delibera n. 151 del 12 dicembre 2005 pertinenti il tratto in esame e non ottemperate con il presente progetto.
2. Il Proponente dovrà realizzare un sistema di monitoraggio finalizzato a che, durante l'esercizio dell'infrastruttura, con riferimento alla situazione a quel momento esistente conseguente alle azioni di cui alla programmazione regionale e statale in materia di qualità dell'aria, sia periodicamente aggiornata la valutazione della qualità dell'aria stessa sul territorio, in stretto coordinamento con la Regione, lo Stato, ISPRA e ARPAL. Durante la progettazione esecutiva dovrà essere stipulato un Protocollo Operativo tra Regione Lombardia, ARPA Lombardia e Proponente, per la pianificazione di tale azione, conformemente ad analoghi provvedimenti adottati su altre primarie arterie della rete stradale lombarda, in modo che sia integrata una rete di monitoraggio unitaria e coerente, Il Protocollo Operativo, in coerenza con quanto previsto dai Piani di Azione a breve termine previsti dall'art. 24 della Direttiva 2008/50/CE, dovrà anche contenere i provvedimenti efficaci per limitare e se necessario sospendere le attività che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme di cui agli allegati VII, XI e XIV della Direttiva 2008/50/CE siano superati. Il Protocollo dovrà altresì stabilire, per le rispettive competenze degli enti territoriali, gli interventi e le azioni da attuare per ridurre le emissioni inquinanti quando il sistema di monitoraggio afferente ai collegamenti stradali rilevi il superamento dei valori limite di cui all'allegato XI della Direttiva 2008/50/CE. I superamenti saranno riferiti alla misurazione della rete di rilevamento regionale, integrata per quanto necessario alla valutazione da un sistema di centraline dedicate i cui costi di acquisizione e messa in opera dovranno essere a carico del Proponente. Le attività di controllo e verifica dei dati provenienti dal sistema di rilevamento saranno gestite da ARPA Lombardia; il Proponente dovrà realizzare i sistemi di elaborazione e trasmissione-dati. Le relative forniture e impiantistiche saranno gestite, in conformità a quanto previsto dal Protocollo, a cura e spese del Proponente o, successivamente, del Soggetto addetto alla manutenzione delle opere.
3. Per verificare la corretta esecuzione dei Piani di Monitoraggio Ambientale (PMA), con particolare riferimento alla gestione di specifiche criticità, alle modalità di trattamento dei risultati del monitoraggio e alla divulgazione delle informazioni ambientali (audit pubblico) nonché per , la risoluzione delle questioni puntuali richiamate nel presente parere dovrà essere istituito, come prescritto dal CIPE, l'Osservatorio/Tavolo ambientale nell'ambito del vigente Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma sull'Accessibilità alla Valtellina, relativo all'opera nel suo complesso, in accordo con l'attività della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, che si avvalga del supporto tecnico di ARPA Lombardia, a cui affidare, a condizioni da definirsi e concordarsi, l'azione di audit pubblico nei confronti del soggetto incaricato dell'esecuzione del Piano di Monitoraggio Ambientale. Gli oneri per l'esecuzione dei rilievi, per la rendicontazione degli stessi, per la realizzazione di un sistema informativo per la gestione e l'accesso al pubblico dei risultati del monitoraggio, nonché per la suddetta attività dì audit saranno a carico del soggetto attuatore.



4. Il PMAallegato al progetto esecutivo dovrà adeguarsi alle norme tecniche dell'allegato XXI del D.Lgs. 163/2006 e in particolare riguardo alla definizione delle soglie di attenzione e alle procedure di prevenzione e di risoluzione delle criticità già individuate da tutti i Soggetti competenti o che emergeranno dalle ulteriori rilevazioni ante-operam. Dovranno altresì essere giustificati, alla luce delle predette valutazioni, tutti i criteri di campionamento nello spazio e nel tempo, esplicitando le modellistiche ed evidenziando in particolare le situazioni di criticità richiedenti misure più approfondite rispetto agli standard medi adottati. Mediante l'attuazione del piano di monitoraggio e biomonitoraggio dovranno fra l'altro essere approfondite le valutazioni circa la qualità dell'aria post-operam nel comparto territoriale di riferimento di cui alla Prescrizione precedente.
5. Il PMAallegato al progetto esecutivo dovrà essere considerato unitariamente e coerentemente nel contesto del progetto dell'intero "Lotto 1— SS 38 — variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes alla svincolo del Tartano", con criteri tecnico-scientifici coerenti e modalità di presentazione dei risultati sia disgiunte per gli Stralci sia organiche.
6. Con riferimento alla variante introdotta rispetto al progetto originario consistente nella riduzione della lunghezza della Galleria Paniga, e nella sua parziale sostituzione con un tratto all'aperto subito dopo l'abitato di Campovico, sia in fase di cantiere sia in esercizio si dovrà effettuare un accurato monitoraggio ambientale, con particolare riferimento alla qualità dell'aria, in corrispondenza dell'area edificata prossima all'imbocco ovest della galleria Selva Piana, il Piano di monitoraggio ambientale (PMA) dovrà verificare in fase di esercizio dell'opera, con opportune campagne di rilevamento da estendersi sino a 12 mesi dall'entrata in esercizio, la congruenza dei livelli di qualità dell'aria previsti nel SIA con gli effettivi livelli verificati, e predisporre le eventuali azioni tecniche di adeguamento degli impianti al fine del rispetto dei parametri di legge.
7. Dovrà essere modellizzata la concentrazione degli inquinanti in fase di cantiere, sulla base del dettaglio della cantierizzazione e delle fasi costruttive.
8. Al fine di scongiurare potenziali "effetti camino" in corrispondenza delle 2 gallerie naturali Selva Piana di 2740 m e Paniga di 2285 m dovranno essere realizzati sistemi di ventilazione forzata per entrambe le gallerie, garantendone il funzionamento ed il rispetto dei parametri ambientali previsti per legge sulla componente qualità dell'aria, in relazione alle effettive situazioni di transito nelle fasi di massimo carico da e verso Sondrio.
9. Per quel che riguarda l'ambiente idrico, tenendo conto delle Normative vigenti al momento del progetto esecutivo, dovrà essere indicata su apposita cartografia l'ubicazione dei punti di campionamento e misura dei parametri sia qualitativi che quantitativi, completando le analisi del progetto definitivo e indicando i criteri tecnico- scientifici di scelta.
10. Per quel che riguarda la tutela del fiume Adda, nell'ambito del progetto del sistema di smaltimento dovrà essere valutato di sottoporre le acque di dilavamento ad un affinamento del trattamento, ad esempio mediante fitodepurazione, al fine di assicurare la salvaguardia degli ecosistemi acquatici conformemente agli obiettivi di qualità fissati dalla Direttiva 2000/60/CEE (direttiva quadro nel settore delle risorse idriche). Preliminarmente alla progettazione dovrà essere effettuata una caratterizzazione e quantificazione dei carichi inquinanti potenziali da trattare. Il



progetto dovrà prevedere un piano di manutenzione dell'impianto al fine di garantire nel tempo una buona efficienza nella rimozione degli inquinanti.

11. In merito all'area di deposito presso il cantiere 2, sarà da installare un accurato sistema drenante che garantisca il mantenimento delle caratteristiche geometriche (spessore) e idrauliche (portata specifica) sotto carichi prolungati nel tempo.
12. Prima del deposito definitivo i materiali di risulta dovranno essere sottoposti alle verifiche ed alle autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
13. Nell'ambito delle relazioni tecniche di dettaglio da produrre, dovrà essere redatta un'analisi delle interferenze con il geosito "Conoide del Tartano", per prevedere eventuali interventi atti a mitigare gli impatti nei confronti del bene ambientale suddetto, anche connessi a potenziali riprese di flussi deiettivi soprattutto in occasione di eventi piovosi eccezionali e comunque alle condizioni più sfavorevoli prevedibili.
14. Scegliere l'utilizzo di ceppi autoctoni di origine certificata per le specie vegetali previste per gli interventi di mitigazione proposti ai fini di evitare l'inquinamento genetico della flora naturale presente.
15. Si dovrà fornire una descrizione dettagliata dello schema di monitoraggio ante e post-operam, incluse le specifiche temporali per i rilevamenti, il numero di sessioni per i campionamenti e la metodologia esatta prescelta tra quelle elencate per l'avifauna e la teriofauna. Inoltre si dovrà fornire un dettaglio del metodo di studio delle popolazioni che frequentano il Torrente Tovate.
16. Contestualizzare nel PMA la componente "Salute pubblica" prevedendo l'attualizzazione e l'integrazione dei dati del SIA, in modo da giustificare l'entità e la natura dei monitoraggi anche sulla base di valutazioni epidemiologiche, precedendo le eventuali e opportune azioni mitigative sulle singole componenti ambientali interessate.
17. Indicare l'evoluzione prevedibile dell'incidentalità sulla base della realizzazione della soluzione a semplice carreggiata — sez. tipo cat. C1 - con riconfigurazione del raccordo terminale est con l'attuale S.S. 38 rispetto alla previsione a doppia carreggiata come previsto nell'intervento originario.
18. Sviluppare uno studio previsionale dell'ambiente acustico stimando i possibili aumenti del traffico ad almeno quindici anni dall'entrata in esercizio della variante in oggetto e quindi dimensionando opportunamente gli eventuali interventi di mitigazione acustica.
19. Per le fasi di cantiere, individuare i ricettori puntuali impattati e dimensionare eventuali opere di mitigazione e/o giustificare eventuali deroghe dei superamenti previsti.
20. Corredare il progetto di elaborati per la verifica della continuità dei percorsi di interesse paesaggistico esistenti.
21. I risultati dell'affinamento delle modellizzazioni di cui alle prescrizioni precedenti dovranno avere conseguenze critiche anche nell'elaborazione del PMA allegato al progetto esecutivo.
22. Il cronoprogramma di dettaglio allegato al progetto esecutivo dovrà tener conto di tutte le ulteriori condizioni al contorno accertate e prevedibili, anticipando



ulteriormente, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale.

23. Dovrà predisporsi quanto necessario per adottare, prima della data di consegna dei lavori, un sistema di gestione ambientale dei cantieri secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al sistema EMAS (Regolamento CEE 761/2001).

24. Sulla base degli aggiornamenti di cui alle prescrizioni precedenti, dovrà essere redatto un Piano particolareggiato della cantierizzazione che definisca l'approntamento, la viabilità,, la gestione, gli impatti (rumore, vibrazioni, polveri e gas di scarico, governo delle acque, impatti sugli ecosistemi all'intorno, salute dei lavoratori e delle popolazioni, anche con riferimento alle possibili sovrapposizioni degli effetti di altri cantieri eventualmente operativi in contemporanea), le mitigazioni e protezioni durante i lavori, i monitoraggi e— attraverso un dettagliato progetto di ripristino e riqualificazione —la sistemazione finale delle aree da utilizzare (anche con il ripristino della vegetazione esistente, ove presente).

25. Contemplare un eventuale affinamento progettuale per la salvaguardia della vegetazione in corrispondenza della linea di esproprio relativa ai mappali 169 e 171 del foglio 11, particellari 229-230, Cosio V.

26. In fase di progettazione esecutiva si dovrà prevedere una soluzione progettuale di illuminotecnica stradale finalizzata all'adozione di tecnologie alternative che garantiscano un effettivo risparmio energetico.

27. Dovranno essere rispettate le prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali recepite nella Delibera CIPE n. 151/2005.

28. Le opere previste dovranno essere eseguite sotto la sorveglianza di ditta specializzata in scavi archeologici, sotto la direzione della soprintendenza archeologica della Lombardia, poiché si evidenzia un rischio archeologico medio alto in considerazione che gli scavi saranno eseguiti in area nella quale vi sono notizie di ritrovamenti archeologici, non precisamente localizzati.

29. Dovrà essere concordato l'inizio dei lavori con Soprintendenza archeologica della Lombardia, per una migliore azione di tutela.

30. La ditta esecutrice dovrà essere chiamata dalla stazione appaltante al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 42/2004 in materia di ritrovamenti archeologici.

31. Per quanto riguarda il tratto in variante, visto l'incisivo impatto visuale prodotto dalle opere gli interventi di mitigazione dovranno consentire il mascheramento del tracciato stradale al fine di mantenere, per quanto possibile , le configurazioni paesaggistiche preesistenti, pertanto:
    a. si dovrà prevedere uno studio più approfondito per quanto riguarda l'integrazione delle previste opere d'arte nel contesto paesaggistico caratterizzato da un elevato livello di naturalità, evitando quanto più possibile un ulteriore impegno del territorio finalizzato al mascheramento del tracciato nel tratto da 15+700 al 16+000, con alberature e piantumazioni analoghe a quelle già presenti prevedendo la omogeneizzazione vegetazionale con la preesistente ed evitando diversificazioni d'assetto a verde;.
    b. dovrà essere evitata la realizzazione di elementi che possano enfatizzare l'intrusività della struttura prediligendo l'uso di essenze autoctone anche nella minimizzazione dell'impatto prodotto alle previste strutture verticali sottostanti la galleria;



c. gli imbocchi delle gallerie dovranno seguire l'andamento del terreno;

d. in fase di progettazione esecutiva, dovranno essere particolarmente curati l'inserimento ambientale e la qualità progettuale delle opere d'arte da realizzarsi all'aperto (svincoli, ponti, viadotti e rilevati); in particolare per i ponti di attraversamento del fiume Adda (Cosio, Adda-Bitto, Adda); laddove tecnicamente possibile, si dovrà evitare di realizzare le pile in alveo e occorrerà elaborare ulteriori foto simulazioni che permettano di valutare l'inserimento paesaggistico delle opere stesse.

32. I passaggi per la fauna dovranno essere equipaggiati al loro esterno con essenze tali da ricreare una situazione il più possibile vicina alla naturalità.

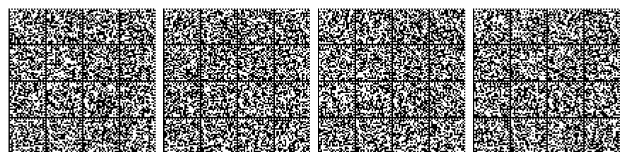
33. Dovranno determinarsi aree, anche lontane dall'intervento, che possono costituire percorsi privilegiati per la fauna verificando la possibilità di incrementarne la vegetazione. A tal fine dovranno individuarsi terreni, strade rurali, macchie e siepi da recuperare ad una funzionalità faunistica. Particolare attenzione dovrà essere posta al potenziamento della vegetazione riparia lungo l'Adda e lungo tutti i corsi d'acqua, canali e rogge interessati dal progetto.

34. In sede di progetto esecutivo dovrà essere valutato l'inserimento, mediante posa di scatolare, di idoneo attraversamento pedonale e ciclabile adeguatamente raccordato che permetta il permanere della possibilità di percorrere la strada che verrà interrotta Cosio-Traona all'altezza del ponte sul fiume Adda; analoga richiesta viene avanzata anche per due ulteriori attraversamenti, uno tra pKm 10+500 e pkm 10+520 ed uno a pKm 11+700.

35. In sede di progetto esecutivo si richiede di prevedere, possibilmente in corrispondenza del rilevato stradale ubicato alla pkm 15+700 circa, adeguate piste di accesso alle gallerie finalizzate esclusivamente al transito dei mezzi di soccorso per le persone e per la rimozione dei mezzi incidentati.

36. In sede di progetto esecutivo in relazione alla particolare criticità dell'attuale innesto della S.P. 16 (Orobica- Tartano) sulla S.S. 38, si chiede di valutare la possibilità di realizzare un collegamento che, partendo dal tracciato della stessa Provinciale, si colleghi direttamente alla nuova rotonda in progetto in sostituzione del suddetto incrocio. In generale, in relazione al previsto incremento di traffico (in particolare pesante) lungo la viabilità ordinaria in fase lavori, dovranno essere attentamente monitorati - al fine di intervenire tempestivamente con eventuali correttivi adeguati - le ripercussioni sulle condizioni locali di sicurezza della circolazione agli effetti di possibili incrementi dell'incidentalità locale. Particolare attenzione andrà altresì prestata - nell'ambito della minimizzazione degli impatti generati dalla fase di cantierizzazione sulla fruibilità della rete viaria locale - alla necessità di garantire anche in fase di esecuzione dei lavori la percorribilità della S.P. 4 nel tratto intersecante il viadotto Adda - Bitto, al fine di ridurre e mitigare i disagi e le eventuali ripercussioni sulla viabilità locale di collegamento tra il Comune di Morbegno e i comuni del versante retico. Si richiama infine, in via generale, l'obbligo di rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 753/1980 in ordine agli aspetti di eventuale interferenza con la linea ferroviaria RFI Milano-Sondrio.

37. Tutti gli aspetti relativi al PMA (metodologie, parametri, localizzazione punti di misura, modalità di trattamento dei dati e di interventi di risoluzione delle criticità) e



le modalità di ottemperanza alle suddette prescrizioni, dovranno essere concordati nel dettaglio con ARPA - sede centrale di Milano. Si ritiene inoltre necessario che l'attuazione del suddetto PMA venga raccordata con quello relativo al 1° stralcio con particolare riguardo anche alle prescrizioni non ancora ottemperate.

38. Per verificare la corretta esecuzione dei PMA, con particolare riferimento alla gestione di specifiche criticità, alle modalità di trattamento dei risultati del monitoraggio e alla divulgazione delle informazioni ambientali (audit pubblico) nonché per la risoluzione delle questioni puntuali richiamate nel presente parere, dovrà essere istituito, come prescritto dal CIPE, l'Osservatorio/Tavolo ambientale nell'ambito del vigente Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma sull'Accessibilità alla Valtellina, relativo all'opera nel suo complesso, che si avvalga del supporto tecnico di ARPA Lombardia, a cui affidare, a condizioni da definirsi e concordarsi, l'azione di audit pubblico nei confronti del soggetto incaricato dell'esecuzione del PMA. Gli oneri per l'esecuzione dei rilievi, per la rendicontazione degli stessi, per la realizzazione di un sistema informativo per la gestione e l'accesso al pubblico dei risultati del monitoraggio, nonché per la suddetta attività di audit saranno a carico del soggetto attuatore.

39. Il proponente dovrà comunque farsi carico delle eventuali azioni mitigative nel caso in cui i risultati del monitoraggio evidenziassero situazioni di criticità o di superamento delle soglie fissate, indicando altresì i tempi di attuazione delle misure mitigative e/o correttive.

40. Occorre altresì che siano opportunamente approfonditi gli aspetti connessi al coordinamento dei due stralci funzionali e dei relativi Piani di Monitoraggio.

41. Dovrà essere posta la massima attenzione al ripristino del suolo agrario compromesso in fase di cantiere e alla creazione di fasce arbustive/arboree di raccordo con le superfici boscate idonee alla mitigazione dell'impatto dell'infrastruttura sul territorio agricolo (garantendo la ricostruzione della fertilità iniziale).

42. Dovrà essere favorita la ricomposizione fondiaria tra le aziende agricole che verranno separate dalla costruzione della nuova strada con interventi mirati. Si dovrà inoltre provvedere a quantificare le superfici da disboscare e quindi a individuare le corrispettive superfici da rimboschire e recuperare e i siti dove effettuare le relative compensazioni in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 227/2001 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 8/3002 del 27 luglio 2006.

43. L'intervento interessa aree a bosco e prato pertanto, nelle fasi di cantiere, sarà importante adottare idonee misure per il contenimento degli effetti di disturbo nei confronti degli ecosistemi e della componente faunistica, dovuto principalmente a rumori, polveri e vibrazioni.

44. Con riferimento alle aree identificate come "sensibili" dagli studi faunistici, dovrà definirsi un piano temporale delle opere che permetta di evitare, per quanto possibile, lo svolgimento dei lavori nel momento riproduttivo della fauna.

45. Per tutte le misure di mitigazione dovrà essere privilegiato l'utilizzo di specie autoctone la cui provenienza sia certificata, come ad esempio, per quanto riguarda le erbacee, con la certificazione del Centro Flora Autoctona della Regione Lombardia.



46. In corrispondenza della galleria artificiale (pkm 15+374 / pkm 15+485), al fine di nascondere alla vista la “terra rinforzata con paramento a gabbioni” dovrà prevedersi, ove non già di progetto, la messa a dimora alla base delle opere, di essenze arboree con altezza adeguata, a pronto effetto con portamento fastigiata. A completamento si potrebbe considerare l’impiego di diverse soluzioni architettoniche, mediante il rivestimento con pietra locale.
47. Dovranno inserirsi ulteriori tombotti in particolare nei tratti di terrapieno estesi al fine di agevolare l’attraversamento della nuova sede stradale da parte della fauna.
48. La verifica di efficacia delle misure di mitigazione previste dal monitoraggio degli inquinanti prescritto dalla delibera CIPE n. 151/2005 dovrà essere condotta, in particolare, nei tratti interessati dal maggior traffico dovuto alla movimentazione dei materiali da costruzione, sia in fase di cantierizzazione che ad opera conclusa (dall’inizio dei lavori e fino ad un anno dopo la conclusione dei lavori stessi). Tale verifica dovrà essere estesa alle aree individuate per la localizzazione delle cave di prestito.
49. Il piano di monitoraggio dovrà prevedere la misura delle concentrazioni degli inquinanti - compreso il CO - all’interno e all’esterno delle gallerie in corrispondenza degli imbocchi e dei recettori; ciò anche al fine di verificare la necessità di ulteriori interventi mitigativi quali l’adeguamento dei sistemi di ventilazione e aspirazione e l’installazione di idonei impianti di abbattimento delle emissioni.
50. Per la fase di costruzione, ai fini del contenimento delle emissioni di polveri, oltre le misure di mitigazione indicate nello studio e quelle previste dalla delibera CIPE n. 151/2005, devono essere attuati i seguenti interventi utili al contenimento ed all’abbattimento delle polveri derivanti dalla movimentazione d’inerti:
    a. impiego, ove possibile, di apparecchi di lavoro a basse emissioni (con motore elettrico);
    b. dotazione di filtri di abbattimento del particolato per le macchine di cantiere funzionanti con motore diesel e utilizzo di carburanti con basso tenore di zolfo (<50 ppm);
    c. rispetto del divieto di combustione all’aperto, come introdotto dalla D.G.R. 11 luglio 2008, n. 7635, ma esteso a tutto l’anno;
    d. bagnatura dei cumuli di inerti e delle piste di cantiere, umidificazione materiali di scavo, riduzione delle altezze di getto, schermatura con pannelli, copertura mezzi di trasporto, ecc.;
    e. programmazione ed ottimizzazione del traffico indotto (carichi e percorsi) nonché adozione delle migliori tecnologie per contenere gli inquinanti emessi dai mezzi di cantiere.
51. In relazione alle situazioni di superamento dei limiti di rumore del DPR n. 142/2004 in facciata, dovrà essere verificata la possibilità ovvero l’impossibilità tecnica di conseguire il rispetto di tali limiti di rumore con ulteriori misure, rispetto a quelle già previste, di mitigazione alla sorgente o lungo il percorso di propagazione. Dovrà essere predisposta, al proposito, una apposita relazione di approfondimento che motivi in dettaglio, qualora effettivamente sussistesse, tale impossibilità e giustifichi la necessità di intervenire direttamente ai recettori. Qualora da tale relazione si accerti la possibilità tecnica di intervenire con misure di mitigazione lungo la



sorgente o sul percorso di propagazione che consentano il conseguimento del rispetto dei limiti di rumore in facciata del DPR 142/04, dovrà essere adeguato di conseguenza il progetto di tali mitigazioni. Qualora, invece, si determini che non è possibile intervenire altrimenti che con fonoisolamento dei recettori, dovrà essere prodotta la documentazione di progettazione degli interventi di fonoisolamento diretto ai recettori che dimostri, ai fini della garanzia della risolutività dell'intervento al recettore, la fattibilità tecnica di tali interventi in considerazione dei parametri di isolamento di facciata che è necessario assicurare per rientrare nei limiti di rumore all'interno dell'ambiente abitativo stabiliti dal DPR n. 142/2004. Dovranno inoltre essere garantite, per i recettori presso i quali si intervenisse con interventi di fonoisolamento diretto, condizioni di raffrescamento e climatizzazione adeguate alla fruizione degli ambienti e compatibili con il benessere dei residenti. La relazione dovrà essere sottoposta alla valutazione dell'Osservatorio Ambientale di cui alle precedenti prescrizioni.

52. Il monitoraggio acustico post-operam, da avviarsi entro tre mesi dall'entrata in esercizio, ferme restando le valutazioni di ARPA circa l'adeguatezza della scelta dei punti e delle modalità di misura, dovrà in particolare verificare il rispetto dei limiti di rumore e l'adeguatezza delle misure di mitigazione e consentire di individuarne e dimensionarne ulteriori che fossero necessarie per garantire il rispetto di detti limiti. Il programma di monitoraggio, con individuazione dei punti e delle modalità di misura nonché specificazione della durata complessiva del monitoraggio da determinarsi in funzione della complessità e numerosità delle rilevazioni fonometriche, dovrà essere sottoposto ad ARPA ed ai Comuni territorialmente competenti per le valutazioni di adeguatezza. In particolare si suggerisce di prevedere una stazione di misura in uno dei punti in cui l'attuale S.S. 38 attraversa l'abitato di Morbegno; il confronto delle misurazioni ante e post operam consentirebbe di verificare il miglioramento atteso.

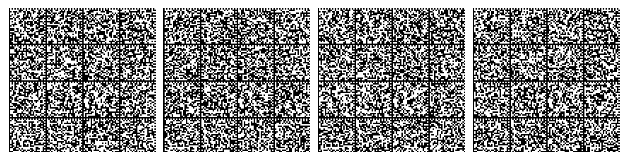
53. Entro tre mesi dal termine del monitoraggio acustico post-operam dovrà essere predisposta ed inviata ad ARPA ed ai Comuni territorialmente competenti una relazione sugli esiti del monitoraggio riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la loro conformità ai limiti di rumore, l'indicazione degli eventuali ulteriori interventi che a seguito del monitoraggio risultassero necessari nonché dei tempi della loro attuazione.

54. Lo scavo del tratto in galleria produrrà un notevole quantitativo di materiale che dovrà essere sottoposto ai test di cessione prima di poterne stabilire l'idoneo ed effettivo riutilizzo esterno al cantiere. E' bene ricordare che l'uso dei materiali da scavo, deve avvenire secondo le procedure dell'art. 23 del D. Lgs n. 4/2008 che modifica l'art.186 del precedente D.Lgs n. 152/2006.

55. Il materiale inerte dovrà essere depositato al di fuori delle aree di esondazione del Fiume Adda e dei corsi d'acqua presenti in zona, con modalità tali da garantirne la stabilità e soprattutto evitare il rischio di rimobilizzazione verso i corsi stessi.

56. Si dovrà aver cura che le lavorazioni svolte entro il cantiere non abbiano ad interagire con i suoli generando percolazioni e infiltrazioni di sostanze; dovranno essere previste apposite procedure di intervento urgente in caso di eventi accidentali.

57. Si dovranno prevedere adeguati interventi e dispositivi di protezione, nonché sistemi di monitoraggio dei fenomeni di dissesto che potrebbero innescarsi anche a



seguito delle tecniche di scavo e di demolizione delle rocce previste per la realizzazione delle gallerie.

58. Si dovranno prevedere i necessari interventi atti a prevenire i fenomeni che potrebbero interessare i centri abitati sul fondo valle attraverso l'utilizzo di dispositivi finalizzati a tutelarne la sicurezza.

59. Per quanto concerne le modalità di gestione delle terre e delle rocce da scavo si sottolinea che, alla luce degli indirizzi della pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti che prevedono la massimizzazione del recupero effettivo degli stessi in termini di materia ed energia, è da privilegiarsi, ove possibile, l'utilizzo di materiali inerti da rifiuto rispetto all'uso di inerte proveniente da cave di prestito.

60. Nelle operazioni di cantiere è necessario che i lavori in alveo siano eseguiti limitando il più possibile il rischio di presa in carico di materiali e sostanze e di eventuali contaminazioni delle acque (sversamento di olii ecc.) dovute all'utilizzo dei mezzi di cantiere ed a quelli di trasporto. Quest'ultima precauzione vale anche per la salvaguardia delle acque sotterranee. Una particolare attenzione andrà prestata al rischio di venute d'acqua durante lo scavo delle gallerie.

61. Il PMA dovrà consentire di valutare durante le diverse fasi di attività (ante-operam, corso d'opera, post-operam) la non compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati per i corpi idrici significativi dal Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) della Regione Lombardia (approvato con DGR n. 2244 del 29 marzo 2006), nonché nel rispetto della Direttiva 2000/60/CE e nelle more dell'approvazione del Piano di Gestione ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs n. 152/2006.

62. Il sistema di raccolta e separazione delle acque di prima pioggia deve essere opportunamente dimensionato; le vasche di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia, così come definite dal Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4, comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 3, devono servire anche per il contenimento di sversamenti incidentali e acque di spegnimento di incendi, che dovranno essere raccolte e tempestivamente smaltite come rifiuto.

63. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue e quelli di acque di prima pioggia originati dai cantieri, tali scarichi dovranno essere conformi alle disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia (D.Lgs n. 152/2006, R.R. n. 3, del 24 marzo 2006, "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26" e R.R. n. 4, del 24 marzo 2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26").

64. Dovrà eseguirsi il censimento dei pozzi e delle sorgenti esistenti adibite a scopo idropotabile. Qualora dovessero accertarsi potenziali interferenze con la zona di rispetto di tali captazioni, dovranno adottarsi le misure di messa in sicurezza necessarie previste dalla normativa vigente (art. 94, D.Lgs n. 152/2006) al fine di tutelarne la risorsa.

65. Venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni bellici inesplosi (con particolare riferimento alla fase di ricerca, localizzazione e recupero) in conformità con il Capitolato Speciale BCM del Ministero della Difesa Ed. 1984 e delle altre



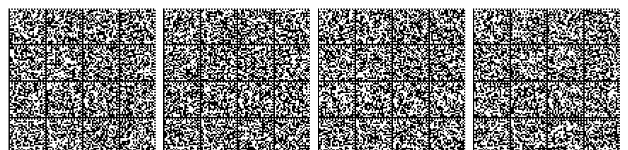
disposizioni in materia avvalendosi, ove necessario, dei competenti organi dell'Amministrazione Militare. Una copia del verbale di constatazione, approntato dall'Ente Militare competente per il territorio dovrà essere inviata anche al Comando Militare Esercito "Lombardia".

66. Per eventuali sottopassi di altezza inferiore a 5 metri venga osservato quanto disposto dal D.M. 4 maggio 1990, siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa.
67. Con riferimento ai rilevati stradali ubicati all'interno della fascia B e quindi in aree potenzialmente allagabili, dovrà essere valutata la necessità di prevedere e mettere in opera ulteriori dispositivi per la protezione, ai fini della sicurezza, dei rilevati stessi.
68. Con riferimento alle opere provvisorie e provvisionali, per le quali è stato assunto come valore della portata di progetto il valore al colmo della piena con tempo di ritorno di 20 anni, si osserva che, in base ai risultati delle verifiche idrauliche, la quota di piena al di sopra della quale devono emergere le isole necessarie per la realizzazione delle pile del viadotto Talamona assume il valore di 260,21 m.s.m., superiore a quello indicato nei disegni di progetto. Si dovrà pertanto far riferimento per le successive fasi di progettazione a tale valore.
69. Con riferimento alla proposta di sistemazione della confluenza del torrente Bitto, la valutazione dell'opportunità della sistemazione e la valutazione tecnica sul progetto della stessa saranno espresse dall'Autorità idraulica competente al riguardo, rispetto alla quale, l'Autorità di bacino del fiume Po rimane a disposizione.



Raccomandazioni – parte seconda

1. Si raccomanda di tenere in considerazione la Rete Ecologica Regionale (RER), alla quale è stata riconosciuta la valenza di infrastruttura prioritaria per la Lombardia nell'ambito del Piano Territoriale Regionale approvato con DGR n. 6447 del 16 gennaio 2008. Con DGR n. 8/6415 del 27 dicembre 2007 la Giunta regionale ha approvato i criteri per l'interconnessione della RER con gli strumenti di pianificazione territoriale degli Enti locali e successivamente con DGR n. 8/8515 del 26 novembre 2008 sono state approvate le modalità di attuazione della RER in raccordo con la programmazione degli enti locali con l'individuazione finale della rete in scala 1:25.000. E' interessato dall'infrastruttura il Corridoio primario del fiume Adda.
2. Si raccomanda l'opportunità di fare riferimento al documento "Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale", recentemente realizzato nell'ambito di un progetto più ampio sullo studio interdisciplinare dei rapporti tra protezione della natura e infrastrutture di trasporto" ed approvato con decreto del Direttore Generale della Qualità dell'ambiente regionale n. 4517 del 7 maggio 2007.
3. Si raccomanda di valutare, per le superfici delle gallerie, l'opportunità di utilizzare vernici fotocatalitiche.
4. Si raccomanda attenzione al sistema delle sorgenti esistenti che potrebbe essere compromesso durante le operazioni di scavo delle gallerie e del cunicolo, attraverso un opportuno censimento e costante monitoraggio delle sorgenti in sito.
5. Si raccomanda di coinvolgere opportunamente le amministrazioni locali nelle scelte relative alle viabilità di cantiere e nella definizione delle modalità operative di mitigazione degli impatti.
6. Si raccomanda per gli aspetti relativi alla fase di cantiere di prendere a riferimento le linee guida "Grandi Opere" di cui alla DGR n. VIII/489 del 4 agosto 2005.



ALLEGATO *2*

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);



2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
   a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;
   b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

12A06706

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Eventi alluvionali del 25 ottobre 2011 nella regione Liguria (Cinque Terre): assegnazione di 5 milioni di euro ai comuni di Vernazza e di Monterosso. (Deliberazione n. 31/2012).

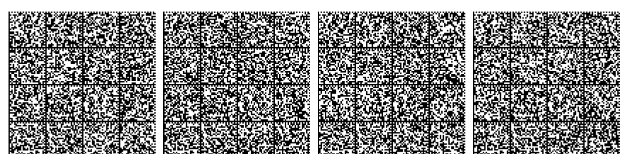
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'art. 32, comma 1, e s.m.i., che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico", con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", che all'art. 41, comma 4, come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che le delibere assunte da questo Comitato relativamente ai progetti e ai programmi d'intervento pubblico siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui le delibere stesse vengono assunte;



Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la nota 21 marzo 2012, n. 11493 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato di una assegnazione di 5 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011, a favore di alcuni interventi ubicati nei comuni di Vernazza e Monterosso, in provincia della Spezia;

Considerato che il 25 ottobre 2011, a causa di condizioni meteorologiche estreme, un'enorme quantità di pioggia si è abbattuta in poche ore sulle province di Massa Carrara e della Spezia, causando la rottura degli argini dei fiumi Vara e il Magra con le conseguenti frane e inondazioni in varie località, tra cui l'area delle "'Cinque Terre", sito Patrimonio dell'umanità Unesco;

Considerato in particolare che nei Comuni costieri di Monterosso e Vernazza, per effetto delle numerose frane e inondazioni con un rilevante apporto di materiale solido che ha provocato elevati depositi di detriti, sono andati distrutti i collettori fognari e le reti di trasporto e di distribuzione dei servizi essenziali (acqua, gas, corrente elettrica) e si sono registrate diverse vittime;

Valutato quanto segnalato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato con nota n. 24172 del 21 marzo 2012, in ordine al criterio prudenziale nell'utilizzo delle residue disponibilità del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico e ritenuto comunque di dover procedere con urgenza, per le motivazioni sopra indicate alla presente assegnazione;

Vista la nota 22 marzo 2012, n. 1229, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministri e Sottosegretari presenti;

Prende atto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di fronteggiare l'emergenza creatasi per effetto dei citati eventi alluvionali nelle Cinque Terre, propone di destinare a favore di alcune opere di sistemazione ubicate nei comuni di Vernazza e di Monterosso, in provincia della Spezia, 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011;

Delibera:

1. Per gli interventi di sistemazione ubicati nei comuni di Vernazza e di Monterosso, in provincia della Spezia, è disposta l'assegnazione, a favore della Regione Liguria, dell'importo di 5 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011, annualità 2012.

2. Sulla base dei dati comunicati dalla Regione Liguria, il Ministero proponente provvederà a informare questo Comitato in merito agli interventi prioritari destinatari del finanziamento di cui al punto 1.

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il soggetto aggiudicatore è tenuto a richiedere il CUP per l'opera all'esame; esso, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera di cui alla presente delibera.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: Monti

Il Segretario: Barca

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 45

12A06707



DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati con le "risorse liberate" nell'ambito dei programmi comunitari (ob. 1) e individuazione degli obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse. (Deliberazione n. 35/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio europeo del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari;

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e visti in particolare gli articoli 27 e seguenti che prevedono l'adozione del Quadro strategico nazionale (QSN) quale strumento per la programmazione dei detti Fondi;

Visto il Quadro comunitario di sostegno (QCS) per le Regioni dell'obiettivo 1 2000-2006, di cui alle decisioni della Commissione europea n. C(2000) 2050 del 1° agosto 2000 e n. C (2004) 4689 del 30 novembre 2004;

Visto in particolare il punto 6.3.6 del QCS che stabilisce indirizzi e criteri per la selezione degli interventi da finanziare con le risorse rinvenienti a titolo di rimborso a carico del bilancio comunitario e del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (cosiddette risorse liberate), per i progetti "coerenti", imputati alla programmazione comunitaria e originariamente coperti da altre fonti di finanziamento;

Vista la decisione del Comitato di sorveglianza del QCS del 25 luglio 2008, che demanda le proprie attività di sorveglianza e attuazione dei progetti da finanziare con le risorse liberate al Gruppo di lavoro istituito nell'ambito del Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria del Quadro Strategico Nazionale Italia (QSN) 2007-2013;

Visto il Quadro strategico nazionale Italia (QSN) 2007-2013, adottato con la decisione della Commissione europea n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;

Visto in particolare il punto VI.2.1 del QSN che prevede l'istituzione del richiamato "Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria", per l'espletamento delle funzioni di accompagnamento all'attuazione dello stesso QSN;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto in particolare l'art. 6-*sexies* della medesima legge n. 133/2008, che, prevede fra l'altro la ricognizione e la riprogrammazione delle richiamate risorse liberate, correlate alla chiusura dei Programmi operativi 2000-2006 e non impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della citata legge n. 122/2010, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

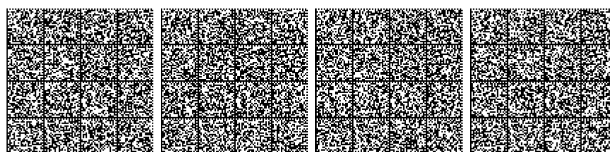
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*G.U.* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*G.U.* n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN 2007-2013 e alla programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per lo stesso periodo;

Vista la delibera di questo Comitato 30 luglio 2010, n. 79 (*G.U.* n. 277/2010) concernente la preliminare ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal FAS e delle "risorse liberate" nell'ambito dei programmi comunitari (ob. 1), che individua le risorse allo stato disponibili ai fini della riprogrammazione e prevede l'adozione, da parte di questo Comitato, di una successiva delibera che definisca gli obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione di tali risorse;



Considerato che la citata delibera n. 79/2010 reca altresì disposizioni in merito alla riprogrammazione delle risorse liberate, demandando all'Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) operante presso il Dipartimento dello sviluppo e della coesione economica il compito di sottoporre ad accertamento documentale la natura delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte sulle risorse liberate, al 30 luglio 2010, da parte delle Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (*G.U.* n. 80/2011), concernente gli obiettivi, i criteri e le modalità di riprogrammazione anche delle suddette risorse liberate per il periodo 2000-2006 in relazione agli esiti della ricognizione di cui alla richiamata delibera 79/2010;

Considerato che per le menzionate verifiche effettuate dall'UVER sono state elaborate specifiche Linee Guida, illustrate e condivise dal "Gruppo di lavoro" costituito nell'ambito del "Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria" del Quadro strategico nazionale 2007-2013 che è subentrato, dal luglio 2008, nelle corrispondenti attività del Comitato di sorveglianza del QCS 2000-2006;

Vista la proposta del Ministro per la coesione territoriale n. 685 del 20 marzo 2012 concernente l'esame da parte di questo Comitato del rapporto finale sui risultati delle verifiche eseguite dall'UVER, al 30 luglio 2010, in relazione alla natura delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte sulle risorse liberate 2000-2006, dalle competenti Amministrazioni, in attuazione del punto 1.2 della richiamata delibera n. 79/2010;

Considerato che dal citato rapporto emerge che il totale delle risorse liberate ammonta a 11.707.282.729 euro, di cui 1.483.010.838 euro già destinati al completamento di progetti inclusi nei programmi cofinanziati e 10.224.271.890 euro destinati a "nuovi progetti" per il cui finanziamento risultano essere state assunte, alla data del 30 luglio 2010, obbligazioni giuridicamente vincolanti per 5.425.344.919 euro, con un residuo ancora da impegnare a tale data di 4.798.926.971 euro;

Tenuto conto che, dopo la predetta data del 30 luglio 2010, sono state assunte dalle Amministrazioni titolari dei programmi ulteriori obbligazioni giuridicamente vincolanti a valere sulle citate risorse liberate che riducono a circa 2.374.000.000 euro l'importo delle risorse ad oggi ancora disponibili ai fini della riprogrammazione, come confermato con la successiva nota del 22 marzo 2012 del Capo di Gabinetto del Ministro per la coesione territoriale;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota n. 1229-P del 22 marzo 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Prende atto

del rapporto richiamato in premessa concernente le attività di verifica svolte dall'UVER sugli interventi finanziati con le risorse liberate ai sensi del punto 2 della delibera 79/2010, dal quale emerge che:

- sono stati individuati 6.922 interventi per i quali sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro il termine del 30 luglio 2010, per un importo complessivo di 5.425.344.919 euro;

- risultano ancora disponibili ai fini della riprogrammazione, alla data del 30 luglio 2010, risorse pari a 4.798.926.971 euro;

dell'assunzione di ulteriori obbligazioni giuridicamente vincolanti, dopo la data del 30 luglio 2010, che riducono a circa 2.374.000.000 euro l'importo delle risorse ad oggi ancora disponibili ai fini della riprogrammazione, con possibilità di eventuali ulteriori riduzioni di tale importo, determinate dal mancato riconoscimento di spese connesse ai progetti generatori delle risorse liberate da parte della Commissione europea in sede di chiusura contabile dei Programmi 2000-2006;

Delibera:

1. Le risorse "liberate" disponibili ai fini della riprogrammazione, pari a 2.374.000.000 euro, saranno utilizzate per il finanziamento di progetti pienamente coerenti con gli obiettivi dei programmi comunitari, ferma restando la destinazione delle altre risorse "liberate" sopra richiamate, pari a 5.425.344.919, al finanziamento di progetti con obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 30 luglio 2010 come accertati dall'UVER. Resta fermo, per l'insieme dei progetti finanziati con le risorse "liberate", il rispetto delle regole stabilite per la loro selezione e attuazione dal QCS e delle modalità di attuazione e delle scadenze stabilite dal richiamato "Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria" del QSN 2007-2013.

2. Le attività di sorveglianza e accompagnamento nell'attuazione dei progetti sono affidate al Comitato nazionale di cui al precedente punto 1 il quale assicurerà a tal fine che l'utilizzo di tali risorse avvenga in conformità con le disposizioni della presente delibera, assumendo, se del caso, le necessarie decisioni per garantire un loro uso efficace e efficiente.

3. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica trasmetterà per informativa, a questo Comitato, una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli interventi al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: Monti

Il Segretario: Barca

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 320

12A06708



DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Fondo per lo sviluppo e la coesione. Assegnazione di risorse a favore di interventi prioritari nel settore dei beni e delle attività culturali - sedi museali di rilievo nazionale. (Deliberazione n. 38/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003 n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e in particolare l'art. 7, commi 26 e 27, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale e visto in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 20 gennaio 2012, n. 6, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, recante l'imputazione delle riduzioni di spesa disposte per legge, la revisione della pregressa programmazione e l'assegnazione di risorse in favore di interventi di competenza di varie Amministrazioni centrali e visto in particolare il punto 6 nel quale vengono quantificate in 145,293 milioni di euro le residue disponibilità del FSC da assegnare in favore delle Amministrazioni centrali, con priorità per gli interventi di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il punto 2 in cui, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 viene indicata l'articolazione pluriennale, in termini di cassa, delle risorse del FSC complessivamente disponibili per la programmazione nazionale, pari a 4.858,883 milioni di euro;

Vista la nota n. 3818 del 2 marzo 2012, con la quale il Ministro per i beni e le attività culturali chiede a questo Comitato l'assegnazione di un importo di 70 milioni di euro, da destinare al finanziamento di n. 9 interventi prioritari di competenza del Ministero stesso, che rispondono a requisiti di urgenza e organicità, strategicità per lo sviluppo dei territori e per l'attrazione di investimenti pubblici e privati su sedi museali di rilievo nazionale (Grande Brera di Milano, Galleria dell'Accademia di Venezia, Palazzo Reale e Museo di Capodimonte a Napoli, Poli museali di Melfi-Venosa, Taranto e Palermo, Museo nazionale di Cagliari, Museo archeologico nazionale di Sassari) e viste le schede tecniche allegate alla detta nota, che illustrano gli obiettivi e le principali caratteristiche tecniche e di realizzazione degli interventi proposti, che presentano tutti un livello di progettazione preliminare;

Vista la successiva nota n. 2890 del 22 marzo 2012, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali fa presente che i progetti proposti per il finanziamento costituiscono componente essenziale del programma di rilancio del sistema museale statale e che le priorità di intervento sono principalmente dettate da obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di maggiore attrattività turistica, sostenendo l'incremento e la qualificazione del sistema dell'offerta in termini di fruizione, analisi dei fabbisogni, accessibilità, sicurezza, accoglienza, ampliamento e miglioramento degli spazi, modernizzazione degli allestimenti, rendendo più competitiva a livello internazionale l'offerta culturale italiana;



Considerato che nella nota da ultimo richiamata viene inoltre fatto presente che i progetti proposti consentono, in alcuni casi, di completare iniziative già in corso di realizzazione e di assicurare altresì la conservazione dei manufatti monumentali in cui sono ubicate le collezioni museali e viene sottolineato che dalla realizzazione degli interventi proposti sono attesi importanti benefici in termini di ampliamento della domanda e, più in generale, di sviluppo economico, nonché significative ricadute territoriali in termini occupazionali e di rafforzamento della coesione sociale, atteso anche il ruolo degli investimenti in cultura come strumento di attrazione di contributi privati aggiuntivi, in particolare per il Museo di Brera;

Considerato che nella medesima nota viene altresì precisato che la rapida cantierabilità degli interventi è assicurata dall'avanzamento progettuale che, pur differenziato, garantisce per tutti i progetti l'attivazione delle procedure di gara entro il mese di dicembre 2012;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Valutato quanto segnalato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, con la nota n. 24172 del 21 marzo 2012 in ordine al criterio prudenziale nell'utilizzo delle residue disponibilità del FSC e ritenuto comunque di dover procedere con urgenza, per le motivazioni sopra indicate, alla presente assegnazione;

Vista la nota n. 1229-P del 22 marzo 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Delibera:

1. A valere sulle residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al punto 6 della delibera n. 6/2012 richiamata in premessa, è disposta l'assegnazione di un importo complessivo di 70 milioni di euro in favore del Ministero per i beni e le attività culturali, per la realizzazione di nove interventi prioritari di competenza del medesimo Ministero su sedi museali di rilievo nazionale, secondo la seguente ripartizione:

Intervento	**Localizzazione**	**Importo** *(in euro)*
Palazzo Reale di Napoli	Campania	18.000.000
Reggia di Capodimonte – Napoli	Campania	7.000.000
Grande Brera – Milano	Lombardia	23.000.000
Grandi Gallerie dell'Accademia – Venezia	Veneto	7.000.000
Polo museale di Melfi-Venosa	Basilicata	4.000.000
Polo museale di Cagliari	Sardegna	2.500.000
Polo museale di Sassari	Sardegna	1.500.000
Polo museale di Taranto	Puglia	5.000.000
Polo museale di Palermo	Sicilia	2.000.000
Totale		**70.000.000**

2. Gli interventi sopraindicati saranno attuati mediante lo strumento dell'Accordo di programma, da stipularsi tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e anche la Regione Siciliana, per quanto riguarda il polo museale di Palermo. L'Accordo conterrà, tra l'altro, un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, cronoprogrammi di attuazione e appaltabilità, la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, nonché l'individuazione di appropriati sistemi di gestione e controllo anche con riferimento all'ammissibilità delle spese.

3. L'erogazione delle risorse assegnate con la presente delibera sarà disposta secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, tenendo conto delle esigenze di completamento, nei tempi stabiliti, degli interventi indicati al precedente punto 1.



4. Il CUP assegnato agli interventi di cui alla presente delibera va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 283

12A06709

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Fondo per lo sviluppo e la coesione. Applicazione dei disimpegni automatici ed individuazione delle risorse regionali disponibili per nuovi impieghi. Periodo di programmazione 2000-2006. (Deliberazione n. 40/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto l'art. 3, primo comma, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che autorizza, in favore della Regione Sardegna, la spesa complessiva di 233 milioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, ponendone, tra l'altro, la copertura per un importo di 103,690 di milioni euro a carico delle assegnazioni disposte in favore della Regione Sardegna con delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 20, non impegnate nei termini prescritti dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'art. 7, commi 26 e 27, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale e visto in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 6, comma 1, dell'O.P.C.M. 5 febbraio 2009, n. 3738, recante disposizioni urgenti di protezione civile, il quale, al fine di accelerare l'espletamento delle iniziative necessarie alla realizzazione del «grande evento» relativo alla Presidenza italiana del G8 e per favorire il rilancio turistico e socio-economico dell'arcipelago della Maddalena, stanzia una somma complessiva di euro 17.468.000, ponendone, tra l'altro, la copertura per 5.000.000 di euro a valere sulle risorse assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 35, già destinate alla portualità di La Maddalena;

Visto l'art. 2 dell'O.P.C.M. 19 gennaio 2010, n. 3841, recante disposizioni urgenti di protezione civile, il quale prevede che, per il proseguimento delle iniziative previste nel Piano di realizzazione delle opere infrastrutturali relative al IX lotto funzionale della strada statale Sassari - Olbia finalizzate al potenziamento dell'aeroporto di Olbia, all'adeguamento della viabilità di accesso ed opere connesse, l'ANAS S.p.A. si avvalga di una somma complessiva di 23.600.000 di euro, di cui euro 20.600.000 assegnata alla Regione Sardegna a valere sulle risorse del FAS, allocate dalla delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 35, sull'intervento «Museo dell'arte nuragica e dell'arte contemporanea del Mediterraneo;

Visto l'art. 5 della successiva O.P.C.M. 23 aprile 2010, n. 3869, che, con riferimento alla realizzazione della strada statale Olbia-Sassari, quantifica in via definitiva in 23.550.000 di euro la richiamata copertura finanziaria individuata nel citato art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3841/2010, di cui 20.550.000 di euro vanno riferite alle assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n. 35/2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;



Viste le proprie delibere 29 settembre 2004, n. 19 (*G.U.* n. 254/2004) e n. 20 (*G.U.* n. 265/2004), 27 maggio 2005, n. 35 (*G.U.* n. 237/2005) e 22 marzo 2006, n. 3 (*G.U.* n. 144/2006), che recano le ripartizioni pluriennali delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate e dispongono che le risorse assegnate dalle stesse delibere, non impegnate entro termini prefissati attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari finali siano oggetto di disimpegno automatico e vengano riprogrammate da questo Comitato secondo le procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la delibera 22 marzo 2006, n. 14 (*G.U.* n. 256/2006), recante le modalità di programmazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate mediante le Intese istituzionali di programma e gli Accordi di programma quadro;

Visto in particolare il punto 5 della medesima delibera n. 14/2006, che modifica tra l'altro la disciplina concernente i termini di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte delle Amministrazioni destinatarie delle risorse, anche ai fini dell'applicazione del principio del disimpegno automatico, individuando altresì il criterio generale di destinazione territoriale nella riprogrammazione delle risorse disponibili;

Vista la propria delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*G.U.* n. 50/2009) ed in particolare la tavola 3, che con riferimento al periodo di programmazione del FAS 2000-2006 individua - tra le voci cui imputare le riduzioni di spesa disposte in via legislativa a carico del detto Fondo - un importo di 120 milioni di euro per disimpegni automatici a carico delle Regioni in applicazione di pregresse delibere e un importo di 276 milioni di euro, relativo a risorse non impegnate ovvero programmate dalle Regioni in Accordi di programma quadro (APQ);

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 1 (*G.U.* n. 137/2009), recante l'aggiornamento della dotazione del FAS (ora *FSC)*, dell'assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e la modifica della richiamata delibera n. 166/2007;

Visto in particolare il punto 1.3 della predetta delibera 1/2009, il quale prevede che le risorse regionali rinvenienti dalla ricognizione di cui all'art. 6 quater, commi 1 e 2, della legge 6 agosto 2008, n. 133 siano riassegnate alle medesime Regioni e Province autonome secondo le modalità indicate alle lettere *a)* e *b)* dello stesso punto 1.3 ed in particolare:

- con riferimento alla lettera *a)*, che le risorse assegnate alle Regioni e Province autonome con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006 non poste a copertura delle riduzioni FAS con la delibera n. 112/2008, sono riassegnate alle medesime Regioni e Province autonome, in vista della sottoscrizione degli APQ la cui istruttoria era stata sospesa a seguito dell'entrata in vigore della medesima legge n. 133/2008;

- con riferimento alla lettera *b)*, che le risorse, pari a 276 milioni di euro, già poste a copertura delle riduzioni apportate al FAS con la delibera n. 112/2008, saranno riassegnate alle Regioni interessate utilizzando le risorse originate da disimpegni automatici previsti da precedenti delibere di questo Comitato relative alla programmazione 2000-2006;

Vista la nota n. 577 del 7 marzo 2012, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro per la coesione territoriale sottopone, fra l'altro, all'esame di questo Comitato la proposta concernente l'applicazione delle sanzioni e l'individuazione delle risorse disponibili per i reimpieghi, relative alle risorse FAS originariamente assegnate in favore delle Regioni e delle Province autonome con la delibera n. 3/2006 e con le precedenti delibere relative al periodo di programmazione 2000-2006;

Considerato che dalla detta proposta risulta che:

- le risorse rivenienti dai disimpegni automatici accertati sulle assegnazioni relative alle delibere n. 19/2004, n. 20/2004 e n. 35/2005 ammontano a complessivi 502.439.076 di euro, dai quali viene proposto di detrarre per le Regioni Abruzzo, Toscana e Sardegna - in deroga all'applicazione del principio del disimpegno automatico - gli importi rispettivamente di 5.500.000 di euro, 2.450.000 di euro e 39.500.000 di euro, tenuto conto delle particolari motivazioni addotte dalle stazioni appaltanti a giustificazione del ritardo nell'impegno delle risorse assegnate con la delibera n. 20/2004;

- le risorse rivenienti dai disimpegni automatici accertati sulle assegnazioni relative alla delibera di questo Comitato n. 3/2006 ammontano a complessivi 156.738.085 di euro;

- l'importo complessivamente generato dall'applicazione effettiva dei disimpegni automatici, al netto delle detrazioni sopraindicate relative alle Regioni Abruzzo, Toscana e Sardegna, ammonta pertanto a 611.727.161 di euro, in parte già vincolati nella loro destinazione, per un importo complessivo di 525.240.000 di euro, dalle citate disposizioni recate dal decreto-legge n. 162/2008, dalle richiamate O.P.C.M. nn. 3738/2009, 3841/2010 e 3869/2010 e dalle delibere di questo Comitato nn. 112/2008 e 1/2009;

- tenuto conto delle predette destinazioni, le residue risorse FAS relative al periodo 2000-2006 disimpegnate e riprogrammabili ammontano a complessivi 86.487.161 di euro;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota 22 marzo 2012, n. 1229, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;



Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Delibera:

1. Quantificazione delle risorse del FSC rivenienti da disimpegni automatici accertati sulle assegnazioni relative al periodo di programmazione 2000-2006

Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) derivanti da disimpegni automatici accertati sulle assegnazioni disposte da questo Comitato in favore delle Regioni e delle Province autonome con le proprie delibere nn. 19/2004, 20/2004, 35/2005 e 3/2006, richiamate in premessa e relative al periodo di programmazione 2000-2006, ammontano complessivamente a 611.727.161 di euro, di cui:

- euro 480.284 accertati sulla delibera n. 19/2004;

- euro 260.272.194 accertati sulla delibera n. 20/2004 che, al netto delle detrazioni di 5.500.000 di euro, 2.450.000 di euro e 39.500.000 di euro richiamate in premessa, che vengono riconosciute rispettivamente alle Regioni Abruzzo, Toscana e Sardegna, si riducono a complessivi 212.822.194 di euro;

- euro 241.686.598 accertati sulla delibera n. 35/2005;

- euro 156.738.085 accertati sulla delibera n. 3/2006, secondo l'articolazione tra le Regioni e le Province autonome riportata nella tavola 1 allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

2. Impieghi delle risorse del FSC rivenienti dai disimpegni automatici accertati sulle assegnazioni relative al periodo di programmazione 2000-2006

Le risorse del FSC rivenienti dai disimpegni automatici accertati sulle delibere indicate al punto 1, relative al periodo di programmazione 2000-2006 e pari a complessivi 611.727.161 di euro, sono destinate, per un importo complessivo di 525.240.000 di euro, ai seguenti impieghi:

- euro 120.000.000 già poste dalla delibera n. 112/2008 richiamata in premessa a copertura delle riduzioni di spesa disposte in via legislativa a carico del FSC;

- euro 276.000.000, relativi a risorse utilizzate dalla citata delibera n. 112/2008 a copertura delle richiamate riduzioni di spesa, che vengono riassegnati alle Regioni interessate ai sensi della delibera n. 1/2009 richiamata in premessa;

- euro 103.690.000, già utilizzati in favore della Regione Sardegna ai sensi del citato art. 3, primo comma, del decreto-legge n. 162/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 201/2008, per la copertura finanziaria della realizzazione delle opere contenute nel piano del "grande evento" relativo alla Presidenza italiana del G8;

- euro 25.550.000, già utilizzati dalle O.P.C.M. n. 3738/2009, n. 3841/2010 e n. 3869/2010 richiamate in premessa per la copertura finanziaria delle iniziative necessarie alla realizzazione "del grande evento" relativo alla Presidenza italiana del G8 e al rilancio turistico e socio-economico dell'arcipelago della Maddalena, nonché al proseguimento delle iniziative del Piano di realizzazione delle opere infrastrutturali relative al IX lotto funzionale della strada statale Sassari - Olbia finalizzate al potenziamento dell'aeroporto di Olbia, all'adeguamento della viabilità di accesso e opere connesse.

3. Quantificazione delle disponibilità residue

Al netto degli impieghi di cui al precedente punto 2, le disponibilità residue di risorse del FSC rivenienti dai disimpegni automatici accertati a valere sulle assegnazioni disposte in favore di Regioni e Province autonome dalle delibere relative al periodo di programmazione 2000-2006, vengono determinate in complessivi 86.487.161 di euro.

Tali disponibilità sono riprogrammate con altra delibera all'odierno esame di questo Comitato.

Nell'allegata tavola 2, che costituisce parte integrante della presente delibera, viene riportato il quadro finanziario sintetico concernente i disimpegni automatici di cui al punto 1, i relativi impieghi di cui al punto 2 e la disponibilità residua di risorse di cui al punto 3.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: Monti

Il Segretario: Barca

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 284



ALLEGATO *1*

Stato degli impegni Delibera CIPE 3/06 - Quote regionali totali

Regioni	Assegnato (a)	Programmato (b)	Non programmato (c)	Aggiudicati al 31_12_09	Non Aggiudicati al 31_12_09	Interventi beneficiari di proroga aggiudicati tra 1 e 30 giugno 10 (f)	Interventi non aggiudicati nei termini obbligatori (g)	Sanzioni (h)
ABRUZZO	105.245.028	105.245.028	-	105.245.028	-	-	-	-
BASILICATA	108.663.660	108.663.660	-	43.463.660	65.200.000	65.200.000	-	-
CALABRIA	301.083.804	75.607.804	225.476.000	58.570.053	17.037.751	13.164.099	3.873.652	3.873.652
CAMPANIA	584.097.696	497.628.468	86.469.228	468.863.117	28.765.351	9.800.000	18.965.351	18.965.351
EMILIA-ROMAGNA	16.527.888	16.527.888	-	14.218.416	2.309.472	2.309.472	-	-
FRIULI-VENEZIA GIULIA	15.660.684	15.660.684	-	15.660.684	-	-	-	-
LAZIO	95.188.392	95.188.392	-	68.659.218	26.529.174	20.355.374	6.173.800	6.173.800
LIGURIA	45.706.752	45.706.752	-	45.060.291	646.461	646.461	-	-
LOMBARDIA	53.715.636	53.715.636	-	53.715.636	-	-	-	-
MARCHE	22.700.340	22.700.340	-	22.700.340	-	-	-	-
MOLISE	63.244.692	63.244.692	-	60.637.692	2.607.000	2.607.000	-	-
P.A. BOLZANO	5.560.308	5.560.308	-	5.560.308	-	-	-	-
P.A. TRENTO	2.754.648	2.754.648	-	2.754.648	-	-	-	-
PIEMONTE	94.729.284	94.729.284	-	79.575.534	15.153.750	13.453.750	1.700.000	1.700.000
PUGLIA	400.468.320	400.468.320	-	244.771.633	155.696.687	78.838.493	76.858.194	76.858.194
SARDEGNA	293.025.600	293.025.600	-	233.352.360	59.673.240	53.610.000	6.063.240	6.063.240
SICILIA	586.051.200	586.051.200	-	61.000.000	525.051.200	482.514.948	42.536.252	42.536.252
TOSCANA	73.712.340	73.712.340	-	73.347.340	365.000	-	365.000	365.000
UMBRIA	28.719.756	28.719.756	-	23.386.364	5.333.392	5.130.796	202.596	202.596
VALLE D'AOSTA	3.213.756	3.213.756	-	3.213.756	-	-	-	-
VENETO	51.930.216	51.930.216	-	49.514.996	2.415.220	2.415.220	-	-
Totale complessivo	**2.952.000.000**	**2.640.054.772**	**311.945.228**	**1.733.271.074**	**906.783.698**	**750.045.613**	**156.738.085**	**156.738.085**
% sul totale risorse assegnate		89%	11%	59%	31%	25%	5%	5%



ALLEGATO *2*

Quadro finanziario disimpegni automatici e impieghi risorse del FSC periodo di programmazione 2000-2006

Disimpegni automatici	
Disimpegni automatici totali delibera CIPE n. 19/2004	480.284
Disimpegni automatici totali delibera CIPE n. 20/2004	260.272.194
detrazione in favore Regione Abruzzo	- 5.500.000
detrazione in favore Regione Toscana	- 2.450.000
detrazione in favore Regione Sardegna	- 39.500.000
Disimpegni automatici totali delibera CIPE n. 35/2005	241.686.598
Disimpegni automatici totali delibera CIPE n. 3/2006	156.738.085
TOTALE	**611.727.161**

Impieghi	
Delibera CIPE n. 112/2008	120.000.000
Art. 3, comma 1, decreto-legge n. 162/08 convertito in legge n. 201/2008 - Manovra G8 in Sardegna copertura finanziaria su sanzioni ex delibera CIPE n. 20/2004	103.690.000
OPCM nn. 3738/2009, 3841/2010 e 3869/2010: azioni correlate manovra G8 in Sardegna su sanzioni ex delibera CIPE n. 35/2005	25.550.000
Copertura integrale della riassegnazione di cui al punto 1.3 lett. b) delibera CIPE n. 1/2009	276.000.000
TOTALE	**525.240.000**

Disponibilità residua	
DIFFERENZA TRA IMPORTO TOTALE DISIMPEGNI AUTOMATICI E IMPIEGHI	**86.487.161**

12A06710



DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Fondo sanitario nazionale 2010. Ripartizione tra le regioni delle somme vincolate destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. (Deliberazione n. 50/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione delle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente in favore delle Regioni, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana, per l'anno 2009, è pari al 49,11 per cento e che dall'anno 2007 la Regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio Sanitario Nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" e in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Sanitario Nazionale, un Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista la propria delibera del 5 maggio 2011, n. 25 (*G.U.* n. 223/2011), concernente la ripartizione della quota di parte corrente 2010 del Fondo Sanitario Nazionale che accantona, al punto 2.5 del deliberato, la somma di 30.152.000 euro per la corresponsione dell'indennità di esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario;

Vista la nota del Ministero della salute n. 4882 del 23 febbraio 2012, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute di riparto, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, della somma di 30.152.000 euro vincolata sulle risorse del Fondo Sanitario Nazionale 2010 per il finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 2 febbraio 2012, Rep. Atti n. 37/CSR;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota n. 1229-P del 22 marzo 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Delibera:

Le risorse destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario di cui all'art. 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pari a 30.152.000 euro per l'anno 2010, sono ripartite tra le Regioni, sulla base del numero dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria, come indicato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: Monti

Il Segretario: Barca

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 323



ALLEGATO

FSN 2010. Riparto della quota vincolata per finanziare il fondo di esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario

Regioni	Numero dirigenti ruolo sanitario	Assegnazione FSN 2010 *(euro)*
PIEMONTE	9.955	2.773.049
LOMBARDIA	15.556	4.333.255
VENETO	8.636	2.405.631
LIGURIA	4.343	1.209.779
EMILIA ROMAGNA	9.662	2.691.432
TOSCANA	8.501	2.368.025
UMBRIA	2.090	582.187
MARCHE	3.435	956.848
LAZIO	10.437	2.907.314
ABRUZZO	2.835	789.713
MOLISE	781	217.554
CAMPANIA	12.395	3.452.732
PUGLIA	7.646	2.129.858
BASILICATA	1.391	387.475
CALABRIA	5.194	1.446.832
SICILIA *	5.386	1.500.316
TOTALE	**108.243**	**30.152.000**

* Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge pari al 49,11% operando sul parametro di riparto che originariamente ammontava a 10,583 unità.

12A06711



DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Fondo sanitario nazionale 2004. Assegnazione alla Regione Emilia-Romagna dell'importo di 1.700.000 euro accantonato con la delibera CIPE n. 48/2005 (quota vincolata per gli obiettivi strategici del Piano sanitario nazionale. (Deliberazione n. 53/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, può vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario;

Visto l'art. 1, comma 34 bis, introdotto dall'art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la predisposizione da parte delle Regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 2003 (*G.U.* n. 139/2003) con il quale è stato approvato il Piano sanitario nazionale per il triennio 2003–2005;

Visto l'accordo Stato–Regioni del 24 luglio 2003, n. 1812, che per l'attuazione del Piano sanitario nazionale 2003–2005, individua cinque linee prioritarie di attività (sviluppo della politica dei livelli essenziali di assistenza, cure primarie, rete integrata dei servizi sanitari e sociali per la non autosufficienza, centri di eccellenza, comunicazione istituzionale), costituenti gli obiettivi prioritari di cui al citato art. 1, comma 34, della legge n. 662/1996;

Visto l'accordo del 29 luglio 2004, n. 2074, tra la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministro della salute, riguardante gli indirizzi progettuali per le Regioni per l'anno 2004 nonché l'elaborazione di specifici progetti nell'ambito delle cinque linee prioritarie sopra citate, ai fini dell'assegnazione delle quote vincolate ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge n. 662/1996;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 26 (*G.U.* n. 264/2004), concernente la ripartizione della quota di parte corrente 2004 del Servizio Sanitario Nazionale con la quale, tra l'altro, è stata accantonata la somma di 1.155.128.000 euro per programmi speciali previsti dal Piano sanitario nazionale, secondo la legge n. 662/1996;

Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 48 (*G.U.* n. 261/2005), con la quale è stata riservata, sul predetto accantonamento di 1.155.128.000 euro per gli obiettivi di piano, la somma di 10.000.000 di euro per la valorizzazione di una iniziativa progettuale condivisa dalle Regioni;

Vista la propria delibera 18 dicembre 2008, n. 99 (*G.U.* n. 78/2009), con la quale è stata disposta l'assegnazione di 8.300.000 di euro a favore delle Regioni Veneto e Piemonte per la realizzazione di due iniziative progettuali condivise con le altre Regioni a valere sul predetto accantonamento di 10.000.000 di euro di cui alla delibera CIPE 48/2005;

Vista la nota n. 27360 del 10 agosto 2011 con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute *pro tempore*, integrata successivamente con la nota del Ministro della salute n. 383 del 19 gennaio 2012, concernente l'assegnazione alla Regione Emilia Romagna dell'importo di 1.700.000 euro, destinato al finanziamento del "Progetto It-Drg" (fase sperimentale), accantonato con la delibera di questo Comitato n. 48/2005 sul Fondo sanitario nazionale 2004 per la realizzazione degli obiettivi strategici del Piano sanitario nazionale attraverso il finanziamento di progetti condivisi tra le Regioni;

Considerato che tale progetto è finalizzato allo sviluppo di un nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei prodotti offerti dalle strutture ospedaliere;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 27 luglio 2011, Rep. Atti n. 130/CSR;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota n. 1229-P del 22 marzo 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Delibera:

A valere sulle risorse vincolate a carico del Fondo Sanitario Nazionale 2004 per la realizzazione degli obiettivi strategici del Piano sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge n. 662/1996 ed accantonate con la delibera di questo Comitato n. 48/2005 richiamata in premessa, è disposta l'assegnazione di 1.700.000 euro a favore della Regione Emilia Romagna per la realizzazione del "Progetto It-Drg" – fase sperimentale richiamato in premessa.

Il Ministero della salute relazionerà con periodicità annuale a questo Comitato, a partire dal 1° gennaio 2013, sullo stato di attuazione del "Progetto 'It-Drg" sulla base della documentazione trasmessa dalla Regione capofila Emilia Romagna.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: Monti

Il Segretario: Barca

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 322

12A06712



DELIBERAZIONE 25 marzo 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Itinerario Palermo-Agrigento (s.s. 121 – s.s. 189). Ammodernamento della tratta Palermo-Lercara Friddi. Lotto funzionale dal km 14,4 compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 svincolo Manganaro incluso. Approvazione progetto definitivo (CUP F12C03000010001). (Deliberazione n. 19/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che all'art. 2, comma 257, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001 e s.m.i. ha, tra l'altro, autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), e s.m.i. e visti, in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi", e specificatamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione", alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

- l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'"Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, emanato in attuazione dell'art. 2 della predetta legge n. 136/2010;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", che all'art. 41, comma 4, come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che le delibere assunte da questo Comitato relativamente ai progetti e ai programmi d'intervento pubblico siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui le delibere stesse vengono assunte;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche che include, all'allegato 1, nell'ambito deI Corridoio plurimodale tirrenico - Nord Europa, tra i sistemi stradali e autostradali, l'itinerario Palermo-Agrigento;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*G.U.* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;



Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006), con la quale questo Comitato, ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche, in cui trova conferma l'intervento in esame;

Vista la delibera 1 agosto 2008, n. 84 (*G.U.* n. 37/2009), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare dell'"Itinerario Palermo-Agrigento (S.S. 121 – S.S. 189), ammodernamento della tratta Palermo-Lercara Friddi - 1° stralcio funzionale: lotto 2 (sublotti 2a e 2b)" e ha assegnato contributi a valere sulle risorse recate dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 suscettibili di sviluppare un volume di investimento pari a 211,7 milioni di euro;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (GU n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica (DFP) per gli anni 2011-2013, che include l'intervento in esame tra i sistemi stradali e autostradali, nell'ambito deI "Corridoio plurimodale tirrenico - Nord Europa, nella tabella 1 "Programma infrastrutture strategiche aggiornamento 2010" e nella Tabella 2 "Programma delle Infrastrutture Strategiche - Opere da avviare entro il 2013", cofermando il costo di 296,4 milioni di euro del progetto preliminare approvato con la predetta delibera n. 84/2008;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 58 (*G.U.* n. 3/2012), con la quale, ai sensi dell'art. 176, comma 3, lett. *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, come integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, questo Comitato ha approvato l'aggiornamento delle linee guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere – istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora il richiamato art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – per definire i contenuti degli accordi che il soggetto aggiudicatore di una infrastruttura strategica deve stipulare con gli organi competenti in materia di sicurezza, nonché di prevenzione e repressione della criminalità;

Vista la nota 1 marzo 2012, n. 8599, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato della proposta di approvazione del progetto definitivo dell'opera in esame e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Viste le note 8 marzo 2012, n. 9719 e 14 marzo 2012, n. 10578 con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rispettivamente trasmesso ulteriore documentazione istruttoria e fornito ulteriori precisazioni;

Vista la nota 8 marzo 2012, n. 9761, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico 24 febbraio 2012, n. 56/2012, con il quale ai sensi dell'articolo n. 32, comma 7, del decreto legge n. 98/2011 sono confermati i finanziamenti assegnati all'opera in esame con la citata delibera CIPE n. 84/2008;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota 22 marzo 2012, n. 1229, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

1 delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

- sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il lotto 2 del 1° stralcio funzionale dell'itinerario Palermo-Agrigento si articola in due sub-tratte principali: il primo tratto, identificato come lotto 2a, va dal Km 14,400, compreso il tratto di raccordo con la rotatoria di Bolognetta, fino alla progressiva Km 39+504 (fine tratto di raccordo fra piattaforma stradale in cat. C1 con piattaforma a doppia carreggiata con spartitraffico), mentre il secondo tratto, identificato come lotto 2b, va dalla progressiva Km 39+504, alla progressiva finale Km 48+201 (direzione Palermo) e Km 48+272 (direzione Agrigento);

che l'Amministrazione proponente ha ora trasmesso il progetto definitivo del predetto intervento, il cui sviluppo complessivo del tratto in ammodernamento è pari a circa 34 km e che, con riferimento all'adeguamento in sede, prevede:

- il miglioramento geometrico-funzionale del tracciato, teso anche all'incremento della sicurezza e all'ammodernamento delle intersezioni stradali;

- l'adeguamento delle opere d'arte esistenti e realizzazione di nuove opere;

- l'eliminazione degli accessi diretti sulla strada principale e la canalizzazione degli stessi verso la viabilità alternativa esistente o di progetto, per garantire il raggiungimento degli svincoli;

che oltre all'adeguamento della sede stradale, è stato modificato l'andamento plano altimetrico del tracciato, per migliorarne le caratteristiche al fine di rispettare le prescrizioni impartite da questo Comitato sul progetto preliminare e tenere conto del D.M. 5 novembre 2001 recante "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" e s.m.i. In particolare:

- nella zona del Ponte Agliastrazzo, tra le progressive 17+840 e 18+742, è stata prevista una lieve



modifica altimetrica (pendenza max 2,4 per cento) finalizzata al contenimento dell'altezza del rilevato e quindi di un migliore inserimento ambientale, in ottemperanza della prescrizione n. 7 riportata in allegato 1 della delibera CIPE n. 84/2008;

- relativamente alla zona "san Giorgio", tra le progressive 30+300 e 31+800, è stato traslato il tracciato, pur mantenendo le stesse caratteristiche di quello di progetto preliminare, in maniera da realizzare un miglioramento geometrico della curva. La pendenza longitudinale è stata contenuta al 4,1 per cento in ottemperanza della prescrizione n. 9 riportata in allegato 1 della delibera CIPE n. 84/2008;

che nella progettazione degli svincoli, condotta nel rispetto del D.M. 19 aprile 2006, recante "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali", e tenuto conto dei vincoli presenti nonché della funzionalità complessiva del nodo stradale, si è cercato di limitare il consumo di suolo, in ottemperanza alla prescrizione n. 6 riportata in allegato 1 della delibera CIPE n. 84/2008;

che solo in due casi (svincoli di Ciminna e di Campofelice) sono state constatate carenze nella funzionalità degli schemi geometrici del progetto preliminare, che hanno reso necessaria una rivisitazione progettuale, con limitato incremento delle superfici occupate;

che in data 28 luglio 2011 si è aperta la conferenza di servizi, che si è conclusa il 21 settembre 2011;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota n. 34 del 2 gennaio 2012, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

che il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare con nota 9 gennaio 2012, n. 362, ha comunicato che la Commissione Speciale VIA, con parere n. 820 del 2 dicembre 2011, ha concluso positivamente, con prescrizioni, le attività di verifica di ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni della delibera CIPE n. 84/2008, e in particolare alla prescrizione n. 6, che richiedeva di approfondire lo studio di dettaglio dei nuovi svincoli nel lotto 2a individuando le soluzioni in rapporto alle effettive esigenze di traffico, limitando il consumo di territorio ed evitando l'impegno di aree pregiate e/o utilizzate per attività economiche di rilievo, e alla prescrizione n. 9, che richiedeva di prevedere, per il tratto interessato dal nuovo viadotto "S. Giorgio", una soluzione alternativa che realizzasse il miglioramento geometrico della curva con una soluzione "esterna", inserendo eventualmente una galleria artificiale;

che con nota n. 11348 del 27 ottobre 2011, la Regione Siciliana, nel prendere atto del parere favorevole espresso dal Dipartimento regionale per l'urbanistica, esprime l'intesa sulla localizzazione dell'opera ai sensi degli articoli nn. 165 e 167 del decreto legislativo n. 163/2006;

che la gara per l'affidamento dell'opera è stata aggiudicata il 23 dicembre 2008, il relativo contratto è stato sottoscritto il 19 ottobre 2009 con la Società di progetto Bolognetta S.c.p.a. e la messa in esercizio dell'opera stessa è prevista per il 25 settembre 2016;

che l'efficacia della citata delibera n. 84/2008 è stata subordinata alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a questo Comitato da parte della Regione di un atto formale da cui risultasse l'impegno a cofinanziare l'opera, a carico dei fondi attribuiti alla Regione stessa con delibera n. 35/2005, sino alla differenza tra il costo dell'opera stessa ed il volume di investimenti di cui ai contributi assegnati;

che la Regione Siciliana, con deliberazione di Giunta 23 luglio 2008, n. 176, rettificata con successiva deliberazione di Giunta n. 188 del 1° agosto 2008, ha confermato il citato impegno;

che il progetto definitivo è corredato dalla relazione del progettista relativa alla rispondenza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto preliminare, dalla documentazione sulla risoluzione delle interferenze e dagli elaborati relativi al piano degli espropri;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni in merito alle osservazioni formulate dalle Amministrazioni interessate e dai soggetti interferiti e ha proposto le prescrizioni e le raccomandazioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo;

- sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, è individuato in ANAS S.p.A.;

che la realizzazione dell'opera è stata affidata a "contraente generale";

che i tempi per il completamento del tratto in esame sino alla messa in esercizio sono stati stimati in 46 mesi a partire dall'11 dicembre 2012;

- sotto l'aspetto finanziario:

che con nota 3 febbraio 2012 n. 4919, l'ANAS S.p.A. ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quadro economico dell'opera aggiornato con la previsione del costo delle prescrizioni;

che il costo del progetto, è stato quantificato, al netto dell'IVA, in 296,4 milioni di euro, di cui 223,6 milioni di euro per lavori e servizi, 36,0 milioni di euro per "somme a disposizione" e 36,8 milioni di euro per oneri di investimento;

che la copertura finanziaria dell'intervento è costituita da un importo pari a 211,7 milioni di euro a valere sui contributi pluriennali assegnati dalla richiamata delibera n. 84/2008 e da un importo pari a 84,7 milioni di euro assicurati dalla Regione Siciliana;



che su istanza presentata da ANAS S.p.A. con nota n. 10487 del 24 gennaio 2012, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiede l'autorizzazione all'utilizzo in forma mista dei contributi pluriennali assegnati con la richiamata delibera n. 84/2008 (erogazione diretta per i contributi decorrenti dal 2008 al 2014 e attualizzazione tramite stipula di contratto di mutuo per i contributi residui, decorrenti dal 2015), al fine di mantenere l'importo del volume di investimento di 211,7 milioni di euro stimato all'atto dell'assegnazione, tenuto conto delle attuali condizioni di mercato relative ai tassi di interesse e del relativo spread;

che il piano economico-finanziario non evidenzia un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione, in correlazione alla configurazione dell'arteria quale strada extraurbana principale per la quale non è previsto pedaggiamento;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 e, limitatamente al tratto tra le progressive chilometriche 30+300 e 31+800 e svincoli di Ciminna e di Campofelice, dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.4, anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell'intervento "Itinerario Palermo-Agrigento (s.s. 121 – s.s. 189), ammodernamento della tratta Palermo-Lercara Friddi - 1° stralcio funzionale: lotto 2 (sublotti 2a e 2b), dal km 14,4 (compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta) al km 48,0 (svincolo Manganaro incluso)".

1.2 L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.3 Il limite di spesa dell'intervento di cui al precedente punto 1.1. è quantificato in 296,4 milioni di euro, al netto di IVA, e la relativa copertura finanziaria è costituita da un importo pari a 211,7 milioni di euro a valere sui contributi pluriennali assegnati dalla richiamata delibera n. 84/2008 e da un importo pari a 84,7 milioni di euro a carico della Regione Siciliana. I contributi pluriennali assegnati con la richiamata delibera n. 84/2008, potranno essere utilizzati in forma mista, con erogazione diretta per i contributi decorrenti dal 2008 al 2014 e attualizzazione tramite stipula di contratto di mutuo per i contributi residui, decorrenti dal 2015;

1.4 Le prescrizioni cui è subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nella prima parte dell'allegato 1 alla presente delibera, che forma parte integrante della delibera stessa, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato 1. La documentazione relativa agli espropri e alla risoluzione delle interferenze è contenuta rispettivamente negli elaborati del "Capitolo 10 – Espropri", dal n. 1132 al n. 1289, e del "Capitolo 9 -Interferenze", dal n. 1111 al n. 1131, del progetto definitivo.

2. Disposizioni finali

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato al precedente punto 1.

2.2 Il Soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE). Resta fermo che la Commissione VIA procederà a effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006.

2.3 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.4 Il Soggetto aggiudicatore ha l'obbligo di stipulare apposito protocollo con la Prefettura competente UTG e il contraente generale inteso a recepire le linee guida per i controlli antimafia approvate con la richiamata delibera n. 58/2011.

2.5 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 211



ALLEGATO *1*

Prescrizioni - parte prima

Raccomandazioni - seconda parte

Prescrizioni – prima parte

1. Il progetto di monitoraggio ambientale, dovrà essere modulato secondo quanto previsto dalla Normativa vigente (All. tecnico XXI del D.Lgs. 163/2006) per quel che riguarda la versione da produrre con il progetto esecutivo.

2. Redigere, in fase di progettazione esecutiva, apposito studio faunistico che dimostri la validità delle scelte effettuate in sede di progettazione definitiva relativamente alla presenza di corridoi protetti di attraversamento della fauna, in mancanza del quale, o qualora tale scelta non sia supportata da sufficienti giustificazioni, di prevedere ulteriori attraversamenti, diversi dai tombini idraulici già previsti, in numero forma e dimensioni adeguati.

3. Contestualmente alla progettazione esecutiva, curare che siano aggiornate in apposita relazione, anche ai fini della cantierizzazione e della stesura del PMA in versione finale, gli aspetti relativi a:
   - effetti sulla rete infrastrutturale di livello inferiore durante e dopo il cantiere;
   - gli ulteriori aspetti socio-economici suscettibili di interventi di compensazione nel contesto attuale, rispetto a quelli del progetto di massima oggetto di DEC / VIA;
   - uno studio finalizzato a dimostrare che le condizioni di traffico e di velocità previste in progetto siano tali da non determinare il superamento dei limiti di NOx, a tutela della vegetazione, stabilito dalla Direttiva CEE 2008/50 del 21.5.2008;
   - contestualmente alla progettazione esecutiva, il curare che siano verificati in apposita relazione i limiti di accettabilità di emissioni acustiche ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142.

4. Dovrà essere integrato il piano di cantierizzazione in merito agli accorgimenti di carattere ambientale da prendere in considerazione in corso d'opera (inquinamento acustico, atmosferico, idrico, ecc.) nonché alla viabilità locale.

5. Contestualmente alla progettazione esecutiva, curare che siano verificati gli aspetti progettuali per le cave e discariche relativi a tutte le componenti ambientali coinvolte (atmosfera, clima acustico, ambiente idrico, vegetazione, fauna ed ecosistemi), nonché che sia redatta una pianificazione puntuale dei trasporti connessi. Dovrà altresì produrre apposito progetto, ai fini della compatibilità ambientale, di riutilizzo delle terre ai sensi dell'art.186 del D.Lgs. n° 152/06, modificato col D. Lgs. 4/08.

6. Contestualmente alla progettazione esecutiva, curare per gli interventi di ripristino ambientale delle aree occupate dai cantieri siano specificati gli interventi di bonifica e di ripristino della fertilità del suolo, in particolare quello ad uso agricolo, nonché le misure di mitigazione delle operazioni di cantiere in corso d'opera.

7. Trasmettere il programma di rilevazioni ambientali ante operam fino alla data prevista di inizio lavori, e, in sede di presentazione del progetto esecutivo, le risultanze fino a quel momento.



8. Il Piano di monitoraggio ambientale (PMA), redatto secondo le Linee Guida della Commissione, dovrà essere modulato ed armonizzato secondo le indicazioni riportate nel presente parere e secondo le risultanze delle rilevazioni ante operam, corredandolo da un cronoprogramma coordinato con le attività di cantiere. In particolare, il PMA dovrà sviluppare le componenti vegetazione e fauna.

9. Contestualmente alla comunicazione dell'inizio operativo dei cantieri, si presentará il manuale di gestione ambientale dei cantieri conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal sistema EMAS, come previsto dall'allegato tecnico XXI del DLgs. 163/2006.

10. Concordando gli standard anche in relazione alle reti di monitoraggio degli Enti Locali di controllo, prevedere la restituzione periodica programmata e su richiesta delle informazioni e dei dati in maniera strutturata e georeferenziata, di facile utilizzo ed aggiornamento, e con possibilità sia di correlazione con eventuali elaborazioni modellistiche sia di confronto con i dati previsti nel SIA.

11. Il progetto della cantierizzazione dovrà comprendere le modalità di gestione dei materiali, gli stoccaggi provvisori con indicazione dei tempi di stoccaggio previsti e le quantità massime che è possibile stoccare. Per le aree di stoccaggio provvisorio sono definite le sistemazioni delle aree utilizzate.

12. Per quanto riguarda gli aspetti di coordinamento con altre opere in appalto nell'area di Palermo, e con altri tratti dell'intervento di riqualificazione dell'itinerario Palermo-Agrigento, si dovrà investigare la possibilità di mettere in atto sinergie con altri cantieri che interferiscono sull'opera coordinando tutte le fasi di cantiere.

13. Nella fase di cantiere sarà posta la massima cura nel limitare i consumi di acqua a quanto strettamente necessario dalle lavorazioni produttive e dei servizi ad esse collegate.

14. L'allontanamento dei reflui civili ed industriali verrà eseguito come previsto nei piani di qualità aziendali, che sono redatti in stretta osservanza alle leggi e regolamenti vigenti.

15. Ai fini della tutela archeologica delle aree interessate dalle opere, i lavori dovranno essere svolti con la vigilanza costante da parte della Soprintendenza competente, che potrà richiedere la realizzazione di ulteriori scavi e indagini di carattere archeologico in aggiunta a quelli di cui si chiede la realizzazione prima dell'inizio dei lavori nelle aree indicate nella relazione archeologica site in c/da Scaccia, ex Molino Buffa e nell'area del Fondo Tavolacci.

16. Nei casi di interferenze con colture arboree, che potranno essere indicate dalla soprintendenza competente come di particolare interesse, gli esemplari dovranno essere espiantati con ogni accorgimento al fine di provvedere alla loro messa a dimora.

17. Tenendo conto che le opere compensative previste e documentate negli elaborati



trasmessi con nota prot. N. CDG 0151346 P del 15.11.2011, relative alla valorizzazione del ponte ferroviario di Bolognetta, costituiscono una positiva considerazione del valore testimoniale della struttura ferroviaria dismessa garantendone la conservazione, per quanto riguarda la prevista minimizzazione dell'impatto visivo della struttura viaria, per la coloritura del ponte stradale dovrà essere scelta una coloritura quanto più neutra possibile senza alcuna diversificazione di colore tra la struttura in sé e la barriera di sicurezza stradale "H3-W6".

18. In sede di redazione del progetto esecutivo (PE) sottoporre all'ufficio del Genio Civile della Regione Siciliana, gli elaborati dai quali si possa evincere l'esatto posizionamento e le esatte dimensioni e misure di tutti i manufatti da realizzarsi e di tutte le opere da eseguire negli alvei dei corsi d'acqua interessati (opere in attraversamento , arginature , opere di protezione del fondo alveo, ecc.).

19. In sede di redazione del PE sottoporre all'ufficio del Genio Civile della Regione Siciliana, gli elaborati dai quali si possano evincere le posizioni di tutte le opere attinenti l'infrastruttura viaria e la distanza delle stesse dagli argini dei vicini corsi d'acqua, al fine di verificare il rispetto delle distanze previste dal comma f dell'art. 96 del R.D. 523/1904, avendo cura di considerare, quali argini, i limiti dell'alveo interessato dalla piena trentennale, già prevista negli elaborati trasmessi.

20. In fase di progettazione esecutiva limitare al massimo le opere di sbancamento operando in modo da conseguire un modellamento del suolo il più aderente possibile all'attuale configurazione morfologica.

21. In sede di redazione del PE, nei tratti interessati dalle opere dell'intervento, sviluppare i necessari approfondimenti geologici e geotecnici con carattere di verifica puntuale, con particolare riguardo ai contenuti del D.M. 14/01/2008.

22. Realizzare gli interventi di riqualificazione delle strade Provinciali riportati nell'elaborato intitolato: Interventi di compensazione territoriale, Relazione sugli interventi richiesti dalla provincia Regionale di Palermo e dai Comuni Interessati.

23. La redazione del progetto esecutivo degli interventi compensativi venga condotta in sinergia con le strutture tecniche della Provincia Regionale di Palermo - Direzione Trasporti e Mobilità.

24. Venga effettuata una preventiva opere di bonifica da ordigni bellici inesplosi (con particolare riferimento alla fase di ricerca, localizzazione e recupero) in conformità con il Capitolato Speciale BCM del Ministero della Difesa Ed. 1984 e delle altre disposizioni in materia avvalendosi, ove necessario, dei competenti organi dell'Amministrazione Militare. Una copia del verbale di constatazione, approntato dall'Ente Militare competente per il territorio dovrà essere inviata anche al Comando Regione Militare Sud.

25. Siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica *",* la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad



opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati): di tipo lineare costituite da elettrodi a partire da 60KV.

26. Sia osservato quanto disposto dal Decreto Ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990, per eventuali sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri.

27. Sia osservato il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio " con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare.

28. Ove nelle successive fasi di progettazione esecutiva vengano apportate varianti che possano interferire con i beni dell'Amministrazione Difesa, il proponente dovrà sottoporre le varianti progettuali individuate al Ministero della Difesa ed al Comando Regione Militare Sud, competente per territorio, per tutti gli incombenti di legge.

29. Inserire nel progetto esecutivo la nuova interferenza E-AT6 di TERNA creatasi in dipendenza della nuova infrastrutturazione dell'elettrodotto DT 150 kV SE Ciminna- CP Cappuccini/Mulini.

30. Redigere il PE conservando l'attuale altimetria delle livellette stradali, per garantire il franco esistente con gli elettrodotti esistenti, e inviarlo all'area operativa trasmissione di Palermo di TERNA per le successive verifiche.

Raccomandazioni – seconda parte

1. Il Soggetto Aggiudicatore e il Contraente Generale utilizzeranno le eventuali economie che si venissero a creare in fase di progettazione esecutiva o in fase di realizzazione, subordinatamente all'autorizzazione del CIPE, destinandole alla riqualificazione della viabilità secondaria secondo le indicazioni contenute nel documento consegnato in C.d.S. del 28.07.2011.

12A06705

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-SON-112) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





€ 3,00

